SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 luglio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

SOMMARIO

02A08744

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 giugno 2002, n. **144.**

Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che demanda ad apposito regolamento la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza del 6 maggio 2002;

Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a

il seguente regolamento:

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Accesso alla carriera prefettizia

1. Alla qualifica iniziale della carriera prefettizia si accede mediante concorso pubblico a carattere nazionale, per titoli ed esami.

2. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il decreto indica le modalità di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario e le sedi della prova preselettiva e delle prove d'esame, scritte ed orali, i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, le modalità della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati.

3. La determinazione del numero dei posti messi a concorso può essere effettuata anche sulla base dei posti che si renderanno disponibili entro l'anno in cui è indetto il concorso e nel biennio successivo.

Art. 2.

Requisiti di ammissione al concorso

1. Per l'ammissione al concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, i candidati debbono risultare in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con decreto ministeriale del 23 luglio 1999, n. 357;

c) qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

d) laurea specialistica conseguita presso un'università della Repubblica italiana o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001: giurisprudenza, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze dell'economia, sociologia, programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, storia contemporanea, studi europei.

2. Ai concorsi banditi dopo l'entrata in vigore del regolamento sono ammessi a partecipare i candidati, anche se in possesso dei diplomi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze dell'amministrazione, in economia e commercio, in economia politica, in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, in sociologia o in storia, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento, previsto dall'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127. La disposizione si applica nei dieci anni successivi alla scadenza del termine fissato dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale di cui al precedente comma 1, lettera *d)*, entro il quale gli atenei dovranno definire gli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 3.

Riserva di posti

1. Per la riserva del dieci per cento dei posti messi a concorso, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto del Ministro dell'interno, è presieduta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato o da un Prefetto, ed è composta dal Direttore della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno, di due viceprefetti e di due professori di ruolo di università statali o equiparate, docenti di discipline incluse nel programma di esame.

2. La commissione è integrata da uno o più esperti nelle lingue straniere comprese nel programma di esame e da un esperto di informatica.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario, con qualifica di viceprefetto aggiunto, in servizio presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

4. I componenti della commissione possono essere nominati anche se collocati a riposo, purché da non oltre un triennio alla data di nomina della commissione.

Art. 5.

Disposizioni in favore di alcune categorie di candidati

1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono assistiti, nell'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte, anche da personale del Ministero dell'interno in possesso di laurea in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o di diploma di scuola media superiore di secondo grado.

2. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta il tempo previsto dagli articoli 9 e 11 per l'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte è aumentato fino ad un massimo di un quarto.

CAPO II

FORME DI PRESELEZIONE

Art. 6.

Prova preselettiva

1. L'ammissione dei candidati alle prove scritte è subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva. La preselezione consiste in quesiti a risposta multipla diretti ad accertare la conoscenza delle seguenti discipline: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto comunitario, economia politica e storia contemporanea. Il questionario a risposta sintetica dovrà inoltre contenere quesiti attinenti alla cultura generale in relazione all'evoluzione della società contemporanea, volti ad accertare l'attitudine del candidato ad affrontare e risolvere problemi concreti connessi con la funzione di governo sul territorio. La prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

2. Sulla base dei risultati della prova preselettiva è ammesso a sostenere le prove scritte di cui all'articolo 11 un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio.

3. Qualora il numero dei candidati lo richieda, l'espletamento della prova preselettiva può aver luogo in più sedi decentrate a livello regionale o interregionale. Con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali può essere attribuita agli uffici territoriali del Governo l'attuazione della fase concorsuale relativa alla ricezione delle domande di partecipazione ed allo svolgimento della prova preselettiva. In tale ipotesi, ferme restando le attribuzioni della commissione giudicatrice, sono costituiti per ogni sede di espletamento della prova preselettiva appositi comitati di vigilanza con le modalità di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 7.

Modalità di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei relativi punteggi

1. Nell'archivio informatico, previsto dal successivo articolo 8, viene inserito un numero di quesiti vertenti nelle materie sulle quali si svolge la preselezione, in ragione di 1.000 per ciascuna disciplina.

2. La formulazione dei quesiti è curata dal Ministero dell'interno per il tramite della Scuola superiore del-

l'amministrazione dell'interno, avvalendosi di società specializzate e di istituti di ricerca, operanti nel settore della selezione e della formazione del personale.

3. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda seguita da 4 risposte, delle quali solo una è esatta. Le risposte sono numerate da 1 a 4. La posizione della risposta esatta è determinata dal sistema automatizzato. I quesiti sono formulati come domande dirette, cui deve corrispondere una, e una sola, delle 4 risposte, e sono suddivisi per materia e per grado di difficoltà. La classificazione dei quesiti e il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un numero di domande di pari difficoltà.

4. I quesiti hanno un grado di difficoltà di 1, 2 e 3, in relazione alla natura della domanda che è rispettivamente facile, di difficoltà media, e difficile. Il grado di difficoltà e la relativa numerazione vengono attribuiti in sede di formazione dell'archivio, di cui all'articolo 8, dagli organi ad esso preposti. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziata, secondo l'indice statistico riportato nella tabella allegata, in rapporto al grado di difficoltà della domanda.

Art. 8.

Archivio informatico dei quesiti

1. Lo svolgimento della preselezione è informato a criteri di imparzialità e trasparenza. A tal fine è istituito, presso il Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, un archivio informatico nel quale vengono inseriti i quesiti di cui all'articolo 7. I quesiti vengono pubblicati quarantacinque giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova preselettiva. Fatta eccezione per la pubblicazione dei quesiti, è garantita la più rigorosa segretezza di tutte le fasi preparatorie della procedura concorsuale.

2. Per la realizzazione degli scopi di cui al precedente comma 1, è istituita con decreto ministeriale, una commissione presieduta dal Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, e composta del Direttore del centro elaborazione dati, di un rappresentante del collegio preposto alla direzione del servizio del controllo interno, e di un rappresentante dell'Ispettorato generale di amministrazione.

3. La commissione dura in carica per un triennio ed è rinnovabile per un periodo di uguale durata.

4. Oltre ai compiti indicati nel comma 1, la commissione di cui al comma 2 vigila sullo svolgimento di tutte le fasi connesse con la predisposizione dei quesiti e sul loro inserimento nell'archivio, e provvede, d'intesa con la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, all'aggiornamento dei quesiti, verificandone l'attualità all'esito dello svolgimento di ogni prova concorsuale.

Art. 9.

Svolgimento della prova preselettiva

1. La prova preselettiva è effettuata per gruppi di candidati in numero non superiore a cinquecento per ciascuna sessione, divisi secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, in base al calendario indicato nel bando.

2. Dopo l'ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova, la commissione giudicatrice provvede alla distribuzione dei questionari, dopo averne disposto la selezione automatica tra quelli contenuti nell'archivio di cui all'articolo 8. I questionari, stampati su moduli a lettura ottica, sono contenuti in confezioni individualmente sigillate, la cui apertura contestuale da parte dei candidati è autorizzata dalla commissione. È disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima della autorizzazione della commissione.

3. A ciascun candidato sono assegnati 210 quesiti vertenti sulle discipline indicate nell'articolo 6, in ragione di 30 per ciascuna materia, con tempo massimo per la risposta di 240 minuti. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati mediante procedura automatizzata, tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficoltà della domanda. A tal fine le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficoltà il 50%, e quelle difficili il 20%. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

1. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti di lettura ottica.

2. Avvalendosi del sistema automatizzato, la commissione giudicatrice forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti, al termine di ogni sessione, ai questionari contenenti le risposte dei candidati.

3. La graduatoria è resa pubblica con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 12 del presente decreto. Ai

candidati utilmente collocati in graduatoria è comunicata l'ammissione almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove scritte.

CAPO III

SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI

Art. 11.

Prove scritte

1. Le prove scritte consistono:

a) nello svolgimento di tre elaborati, rispettivamente, su diritto amministrativo e/o diritto costituzionale, diritto civile, storia contemporanea (a partire dall'unità d'Italia) e della pubblica amministrazione italiana;

b) nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, al fine di verificare l'attitudine del candidato all'analisi e alla soluzione di problemi inerenti alle funzioni dirigenziali;

c) nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un testo o nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o francese, a scelta del candidato.

2. La durata delle prove scritte di cui al precedente comma 1, è stabilita in otto ore per quelle sub *a)*, in sette ore per quella sub *b)* e in quattro ore per quella sub *c)*.

3. La commissione giudicatrice, qualora durante la valutazione degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dei successivi elaborati.

Art. 12.

Prove orali

1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che nelle prove scritte abbiano conseguito in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna prova. L'esame verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre: nozioni generali di sociologia e di scienza dell'organizzazione; diritto comunitario; scienza delle finanze; diritto penale (codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII); legislazione speciale amministrativa da specificare nel bando di concorso; elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

2. Nel corso della prova orale è accertata inoltre la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.

3. I candidati che nella prova orale hanno conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati idonei e collocati nella graduatoria finale di merito del concorso secondo l'ordine determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole prove scritte e nella prova orale.

Art. 13.

Prova facoltativa di lingua straniera

1. Nell'ambito della prova orale, i candidati, che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione, possono sostenere una prova facoltativa di lingua straniera tra le lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo diversa da quella oggetto della prova scritta. Alla prova facoltativa è attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 0,5 trentesimi.

Art. 14.

Formazione della graduatoria

1. La graduatoria finale del concorso è approvata con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, reso consultabile anche su Internet o presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le risorse umane. Dell'approvazione della graduatoria è data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il possesso del diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca conseguiti in relazione agli obiettivi ed alle attività formative dei titoli di studio di cui all'articolo 2, determina, ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, l'attribuzione di un ulteriore punteggio, rispettivamente, di 0,75 trentesimi e 1 trentesimo.

3. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Comunicazioni relative al concorso

1. Le comunicazioni dell'amministrazione relative alle procedure concorsuali si intendono validamente effettuate se inviate al recapito indicato dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso. Le eventuali variazioni del recapito devono essere comunicate a cura del candidato stesso a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento da inviarsi al Ministero dell'interno.

Art. 16.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 giugno 2002

Il Ministro dell'interno
SCAJOLA

Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 8 Interno, foglio n. 334

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266» è il seguente:

«2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea specialistica. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico, economico e storico-sociologico per il conseguimento della laurea specialistica prescritta per l'ammissione al concorso, nonché i diplomi di laurea, utili ai medesimi fini, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. Con lo stesso regolamento sono, altresì, stabilite le forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a quattro, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione giudicatrice e di formazione della graduatoria, e sono individuati i diplomi di specializzazione ed i titoli di dottorato di ricerca valutabili ai fini della formazione della graduatoria.».

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:

«Art. 17. *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale».*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

Note all'art. 2, comma 1:

— Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» è il seguente:

«6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.».

— Il decreto del Ministro dell'interno del 29 luglio 1999, n. 35 reca: «Regolamento recante norme sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della carriera prefettizia».

«Art. 1 *(Limite superiore di età per la partecipazione al concorso)* — 1. Per l'ammissione al concorso per la carriera prefettizia è richiesta una età non superiore a trentacinque anni.

Art. 2 *(Elevazione del limite superiore di età per la partecipazione al concorso)* — 1. Il limite di età di trentacinque anni è elevato:

a) di un anno per gli aspiranti coniugati;

b) di un anno per ogni figlio vivente;

c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche e integrazioni, e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 il limite massimo non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età. Lo stesso limite massimo è applicabile ai candidati che siano dipendenti civili di ruolo della pubblica amministrazione, agli ufficiali o sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorità o a domanda; agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché alle corrispondenti qualifiche negli altri corpi di polizia.».

— Il testo dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 «Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'ordinamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato», è il seguente:

«Art. 26. Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia indicate dall'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria».

— Le classi di lauree specialistiche, indicate alla lettera *d)*, sono quelle contenute nelle tabelle n. 22, 57, 64, 70, 71, 89, 94 e 99 allegate al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000.

Note all'art. 2, comma 2:

— Il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» è il seguente:

«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli art. 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari, di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

— Il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000 «Determinazioni delle classi delle lauree universitarie specialistiche», è il seguente:

«3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, sono redatti in conformità alle disposizioni del citato decreto ministeriale e del presente decreto entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di quest'ultimo nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», è il seguente:

«4. Nel concorso il dieci per cento dei posti è riservato ai dipendenti dell'amministrazione civile dell'interno inquadrati nell'area funzionale C in possesso di una delle lauree indicate agli specifici fini dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, e con almeno due anni di effettivo servizio in posizione funzionale per il cui accesso è richiesto il possesso di uno dei medesimi titoli di studio. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti agli idonei.».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 9, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di ammissione ai pubblici impieghi», è il seguente:

«7. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria.

8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede.».

Note all'art. 16:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, vedi nota all'art. 6.

02G0178

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 16 luglio 2002.

Nomina del Collegio dei revisori contabili, ai sensi dell'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
E

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la legge 2 gennaio 1997, n. 2, che all'art. 8, comma 14, prevede che il controllo dei rendiconti di esercizio dei partiti e movimenti politici sia effettuato da un collegio composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili;

Visto il registro dei revisori contabili di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 12 aprile 1995, e successive integrazioni;

Decretano:

Sono nominati componenti del Collegio indicato in premessa i revisori contabili:

prof. Nicola Di Cagno;

dott. Mauro Favilla;

avv. Alberto Mammola;

avv. Antonio Marotti;

avv. Arsenio Rossoni.

Roma, 16 luglio 2002

Il Presidente della Camera dei deputati
CASINI

Il Presidente del Senato della Repubblica
PERA

02A09430

DELIBERAZIONE 17 luglio 2002.

Modificazione degli articoli 12, 17 e 20 del regolamento del Senato concernenti l'Archivio storico.

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 12 del regolamento le parole: «approva il Regolamento della biblioteca del Senato», sono sostituite dalle seguenti: «approva il Regolamento della biblioteca e il Regolamento dell'archivio storico del Senato».

Art. 2.

1. La rubrica del capo V del regolamento è sostituita dalla seguente:

«Della giunta per il regolamento, della giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della commissione per la biblioteca e per l'archivio storico».

2. L'art. 17 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 17 *(Nomina dei componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico).* — 1. Il Presidente, non appena costituiti i Gruppi parlamentari, nomina i componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico, dandone comunicazione al Senato».

Art. 3.

1. L'art. 20 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico).* — 1. La Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico è composta di tre senatori. La Commissione vigila sulla Biblioteca e sull'Archivio storico del Senato e propone al Consiglio di Presidenza il testo e le modificazioni dei rispettivi Regolamenti».

Art. 4.

1. Le modificazioni al Regolamento di cui agli articoli da 1 a 3 entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il Presidente: PERA

LAVORI PREPARATORI

(Documento II, n. 5)

Presentato dai senatori DELL'UTRI, BUCCIERO e TESSITORE l'11 aprile 2002.

Esaminato dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 4 giugno 2002.

Relazione scritta comunicata alla Presidenza il 17 giugno 2002 (atto n. *Doc.* II, n. 5-A - relatrice MANIERI).

Esaminato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 3 luglio 2002.

Approvato nella seduta pomeridiana del 17 luglio 2002.

NOTA

AVVERTENZA:

— Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 12 del regolamento del Senato, così come modificato dalla presente deliberazione, è il seguente:

«Art. 12 *(Attribuzioni del Consiglio di Presidenza - Proroga dei poteri).* — 1. Il Consiglio di Presidenza, presieduto dal Presidente del Senato, delibera il progetto di bilancio del Senato, le variazioni degli stanziamenti dei capitoli ed il conto consuntivo; approva il Regolamento della biblioteca e il Regolamento dell'archivio storico del Senato; delibera le sanzioni, nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 67, nei confronti dei Senatori; nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale del Senato; approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti; esamina tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.

2. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza, tenute ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 67, partecipano i Presidenti dei Gruppi parlamentari che non abbiano propri componenti in seno al Consiglio stesso.

3. Il Consiglio di Presidenza rimane in carica, quando viene rinnovato il Senato, fino alla prima riunione della nuova Assemblea.».

02A09433

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 giugno 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gabriel Rosado Patricia Angelica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diploma di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Gabriel Rosado Patricia Angelica, nata a Lima (Perù) l'11 giugno 1954, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale peruviano di asistente social, come attestato dal certificato rilasciato dal «Colegio de asistentes sociales» del Perù, cui è iscritta al numero 1147 da aprile 1982, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Considerato che è in possesso del titolo accademico di licenciada en Trabajo Social conseguito presso la «Universidad Nacional Mayor» di San Marcos (Perù) nell'aprile 1981;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 17 luglio 2001 e del 29 maggio 2002;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, con nota datata 24 giugno 2002;

Ritenuto che la richiedente è in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente

sociale - sezione B dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Gabriel Rosado Patricia Angelica, nata a Lima (Perù) l'11 giugno 1954, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 28 giugno 2002

Il direttore generale: MELE

02A09343

DECRETO 3 luglio 2002.

Dichiarazione dell'insussistenza dei motivi ostativi all'esercizio della professione di avvocato del sig. Hlehil Anwar.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Anwar Hlehil, nato a Zefat (Israele) il 29 maggio 1967, cittadino israeliano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo professionale israeliano di orech din (avvocato) dal 31 maggio 1994, come attestato dal Collegio degli avvocati di Israele;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo di «Dottore in giurisprudenza» in data 16 ottobre 1992, presso l'Università degli studi di Camerino;

Visto il certificato rilasciato al sig. Hlehil dall'Università Ebraica di Gerusalemme in data 1º giugno 1992, ai sensi della legge israeliana del collegio degli avvocati del 1961;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 marzo 2002;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visto l'art. 3, comma 4 del decrerto legisaltivo n. 286/1998 che prevede la definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo;

Dichiara

che non sussistono motivi ostativi al rilascio al sig. Hlehil Anwar, nato a Zefat (Israele) il 29 maggio 1967, cittadino israeliano, del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di avvocato in Italia, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998.

La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta, dovrà essere presentata alla Questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia.

Successivamente al conseguimento del permesso di soggiorno in Italia, il sig. Hlehil potrà richiedere a questo Ministero il rilascio del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale israeliano, di cui in premessa, ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati in Italia.

Il riconoscimento sarà subordinato al superamento di una prova volta ad accertare — per mezzo di un colloquio — la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante della presente dichiarazione.

Roma, 3 luglio 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del decreto di riconoscimento. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento del colloquio, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A09344

DECRETO 8 luglio 2002.

Riconoscimento del titolo accademico e professionale ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Wilding Martin Graham, nato il 3 aprile 1969 a Londra (UK), cittadino inglese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo accademico e professionale di biologist conseguito in Inghilterra, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che il richiedente è in possesso del diploma di laurea di «Bachelor of science» conseguito in data 1° agosto 1990, presso l'Università di Londra;

Considerato, altresì, che il sig. Wilding ha conseguito il titolo accademico di doctor of philosophy, in data 19 luglio 1995, presso l'Università di Londra;

Considerato che il richiedente ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale pluriennale nel campo della biologia, e pertanto di essere in possesso del requisito richiesto ai sensi della direttiva comunitaria n. 89/48, art. 3, comma 1, lettera *b)*;

Preso atto, inoltre, che è member dell'Institute of biology dal 25 marzo 1998;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di biologo e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Wilding Martin Graham, nato il 3 aprile 1969 a Londra (UK), cittadino inglese, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

a) matematica;

b) fisica;

c) genetica.

La prova, da svolgersi in lingua italiana, si compone, a scelta della commissione, in un esame scritto e/o un esame orale.

Roma, 8 luglio 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio dell'ordine nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio dell'ordine nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità del biologo tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un biologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

02A09303

DECRETO 8 luglio 2002.

Riconoscimento di titolo professionale quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 19 luglio 2001 con il quale si riconosceva il titolo professionale conseguito dal sig. Quiquempoix Jean, nato il 5 aprile 1944 a Rouvroy, Pas-de-Calais (Francia), cittadino francese, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia nell'albo degli ingegneri;

Vista la nuova istanza presentata dal sig. Quiquempoix in data 12 giugno 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° luglio 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che, alla luce della disciplina di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa e pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Al sig. Quiquempoix Jean, nato il 5 aprile 1944 a Rouvroy, Pas-de-Calais (Francia), cittadino francese, è riconosciuto il titolo di ingénieur civil de l'aèronautique conseguito in Francia quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 luglio 2002

Il direttore generale: MELE

02A09302

DECRETO 8 luglio 2002.

Riconoscimento di titolo professionale ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Viale Maria Margherita, nata il 13 marzo 1969 a Cuneo, cittadina italiana, diretta ad ottenere — ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo — il riconoscimento del proprio titolo professionale di avocat di cui è in possesso dall'8 gennaio 2001 come attestato dall'Ordre des Avocats di Nizza, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia.

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo di «Dottore in giurisprudenza» in data 16 dicembre 1993, presso l'Università degli studi di Pavia;

Rilevato che la richiedente è in possesso del «Diplome d'etudes approfondites» in diritto internazionale pubblico e privato, conseguito presso l'Università di Nizza nell'anno 1996 e del «Diplome de doctorat en droit» conseguito presso l'Università di Nizza in data 8 dicembre 1999;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° luglio 2002;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Viale Maria Margherita, nata il 13 marzo 1969 a Cuneo, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 8 luglio 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A09301

DECRETO 9 luglio 2002.

Riconoscimento di titolo professionale ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di revisore contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa a un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Tedesco Gianpiero, nato a Windsor (Canada) il 24 maggio 1965, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Chartered Accountant» di cui è in possesso come attestato dal certificato di iscrizione dal 26 settembre 1991 all'«Istitute of Chartered Accountants» dell'Ontario ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di revisore contabile;

Considerato che il richiedente è insignito del titolo accademico statunitense di «Bachelor of Commerce, Honour Business Administration» dal 12 giugno 1988, presso la «University of Windsor»;

Considerato che la formazione professionale statunitense risulta essere più ristretta in rapporto allo spettro di attività professionali che il revisore contabile italiano è in diritto di esercitare;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 28 marzo 2002 e del 29 maggio 2002;

Sentito il parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;

Decreta:

Art. 1

Al sig. Tedesco Gianpiero, nato a Windsor (Canada) il 24 maggio 1965, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al registro dei revisori contabili.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale, che consiste in un esame orale volto ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto tributario;

2) diritto societario.

Roma, 9 luglio 2002

Il direttore generale: MELE

02A09300

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 luglio 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 giugno 2002 e scadenza 30 giugno 2004, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 luglio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 53.724 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 2002, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 28 giugno 2002 e scadenza 30 giugno 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13 concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-24», con decorrenza 28 giugno 2002 e scadenza 30 giugno 2004, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 20 giugno 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 20 giugno 2002.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al comma 1 del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 20 giugno 2002, entro le ore 11 del giorno 10 luglio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 20 giugno 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 20 giugno 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 11 luglio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cu all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 luglio 2002, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 luglio 2002; la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2004, farà carico ad appositi capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al

netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A09429

DECRETO 11 luglio 2002.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Rimini, di cui al decreto 11 luglio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto 31 gennaio 2000, n. 29, concernente norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001 concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali del 24 gennaio 2001, UDG/70, del 30 gennaio 2001, UDG/84 e del 1° febbraio 2001, UDG/91, con i quali è stata istituita la commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 2001, con il quale è stabilita la graduatoria degli assegnatari delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo;

Considerato che la Nuova Sartini S.n.c. ha presentato, nei termini prescritti dal bando di gara, un'offerta identificata con il plico n. 673, posizionandosi al terzo posto, con punti 50 nella graduatoria, per la provincia di Rimini, degli assegnatari delle concessioni approvata con il citato decreto direttoriale 11 luglio 2001;

Vista l'istanza del 3 giugno 2002, con la quale la Nuova Sartini S.n.c. chiede il riesame della propria offerta in relazione alla voce indicata, nei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione aggiudicatrice, con il codice C1 (garage o parcheggio proprio);

Visto che alla voce C1 (garage e/o parcheggio) della scheda di valutazione dell'offerta della Nuova Sartini S.n.c. la commissione aggiudicatrice non ha attribuito alcun punteggio avendo rilevato che nel prospetto riepilogativo delle caratteristiche e servizi della sala non è indicata l'esistenza di garage o parcheggio proprio;

Considerato che in sede di riesame della offerta della Nuova Sartini S.n.c. è stato riscontrato che è allegata la documentazione dichiarativa dell'esistenza di un parcheggio proprio di 200 posti adiacente alla sala;

Considerato che l'esistenza di tale servizio corrisponde ad un rapporto con il numero di postazioni di gioco indicato nell'offerta ampiamente superiore al 30%, e che, in base ai criteri di valutazione approvati dalla commissione aggiudicarice con il verbale del 27 febbraio 2001, tale parametro comporta la attribuzione alla voce C1 (garage e/o parcheggio), di 5 punti e che, pertanto, la valutazione complessiva dell'offerta della Nuova Sartini S.n.c. (plico n. 673) è modificata in 55 punti;

Considerato che la richiesta di riesame concerne motivi che non sono oggetto del gravame giurisdizionale proposto dalla Nuova Sartini S.n.c. presso il Tar per la regione Lazio;

Considerato che nei confronti della Società Duemilauno Bingo è già concluso il procedimento di assegnazione della concessione per l'esercizio del gioco del Bingo e che, nell'interesse erariale, è opportuno che prosegui l'esercizio del gioco stesso;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Rimini, delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001, è modificata come di seguito indicato:

Regione	Provincia	Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
Emilia-Romagna	Rimini	1	673	Nuova Sartini S.n.c.	Rimini	55
		2	133	Beach e Beach S.r.l.	Riccione	55
		3	664	Duemilauno Bingo S.r.l.	Rimini	53
		4	988	C.O.F.A.T. S.r.l.	Riccione	48
		5	8/T	Aster Games S.n.c.	Riccione	45
		6	387	Molo di Palazzini Fedele	Rimini	44
		7	672	Progest S.n.c.	San Clemente	43
		8	72	Made in Rimini	Rimini	38
		9	393	Golden Bingo S.r.l.	Rimini	31

2. La Società Duemilauno Bingo resta assegnataria della concessione per l'esercizio del gioco del Bingo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto direttoriale 11 luglio 2001.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 11 luglio 2002

Il direttore generale: CUTRUPI

02A09405

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 giugno 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Edilizia Altinia fra lavoratori - Soc. coop. a responsabilità limitata», in Venezia Mestre.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale n. 191/2001 del 24 maggio 2001 con il quale la dott.ssa Alessandra De Prezzo è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Edilizia Altinia fra lavoratori - Soc. coop. a responsabilità limitata», con sede in Venezia Mestre, posta in liquidazione coatta amministrativa col precedente decreto ministeriale n. 235/2000 del 12 ottobre 2000;

Vista la nota in data 11 ottobre 2001 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Innocenzo D'Angelo nato a Gorizia il 17 luglio 1957, domiciliato in Treviso, via Olivi n. 38, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Alessandra De Prezzo, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 72 del 23 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A09330

DECRETO 10 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «CO.DA.CO. Consorzio Dauno Cooperative - Soc. coop. a r.l.», in Lucera, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 4 luglio 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Foggia, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «CO.DA.CO. Consorzio Dauno Cooperative - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lucera (Foggia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale dello sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «CO.DA.CO. Consorzio Dauno Cooperative - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lucera (Foggia), costituita in data 5 febbraio 1985 con atto a rogito del notaio dott. Luciano M. Follieri di Apricena (Foggia), omologato dal tribunale di Lucera (Foggia) con decreto del 13 marzo 1985, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Enrico Salvatori con studio in Foggia, piazza Cesare Battisti n. 35, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A09329

DECRETO 10 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Gamma - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Lucera, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 23 novembre 2000, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Foggia, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Gamma - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lucera (Foggia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale dello sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Gamma - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lucera (Foggia), costituita in data 21 novembre 1977 con atto a rogito del notaio dott. Renato di Biase di Lucera, omologato dal tribunale di Foggia con decreto del 14 dicembre 1977, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Enrico Salvatori con studio in Foggia, piazza Cesare Battisti n. 35, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A09328

DECRETO 10 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Studio stampa», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 29 novembre 2000, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Foggia, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Studio stampa», con sede in Foggia;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale dello sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Studio stampa», con sede in Foggia, costituita in data 16 novembre 1990, con atto a rogito del notaio dott. Lorenzo Carusillo di Foggia, omologato dal tribunale di Foggia con decreto del 17 dicembre 1990, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Enrico Salvatori con studio in Foggia, piazza Cesare Battisti n. 35, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A09327

DECRETO 10 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa mista «Siqueiros», in Brindisi, e nomina del commissario liquidatore

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 24 gennaio 2000, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Brindisi, nei confronti della società cooperativa mista «Siqueiros», con sede in Brindisi;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Siqueiros», con sede in Brindisi, costituita in data 8 maggio 1985 con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo Loiacono di Brindisi, omologato dal tribunale di Brindisi con decreto del 21 maggio 1985, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Francesco Manna, studio in Ostuni (Brindisi), via Fogazzaro, 37, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A09326

DECRETO 10 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Gruppo Esseuno - Società cooperativa a r.l.», in Cisternino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 16 novembre 1993 e 4 maggio 1999, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Brindisi, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Gruppo Esseuno - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cisternino (Brescia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale dello sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Gruppo Esseuno - Società cooperativà a r.l.», con sede in Cisternino (Brescia), costituita in data 17 febbraio 1988 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Grosso di Fasano (Brescia), omologato dal tribunale di Brindisi con decreto del 25 febbraio 1988, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Francesco Manna, studio in Ostuni (Brescia), via Fogazzaro n. 37, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A09325

DECRETO 26 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Il Germoglio - Società cooperativa a r.l. per azioni», in Pietramontecorvino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 26 luglio 2001 eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Foggia nei confronti della società cooperativa agricola «Il Germoglio - Società cooperativa a r.l. per azioni», con sede in Pietramontecorvino (Foggia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Il Germoglio - Società cooperativa a r.l. per azioni», con sede in Pietramontecorvino (Foggia), corso Aldo Moro n. 3, costituita in data 20 gennaio 1984 con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo Meterangelis di Foggia, omologato dal Tribunale di Lucera con decreto 22 febbraio 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Catalano Saverio, con studio in Foggia, via P. Telesforo n. 92/B, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A09352

DECRETO 26 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «San Marco - Società cooperativa di facchinaggio e pulizie civili e industriali - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Garlasco, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 26 gennaio 2000 eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Pavia nei confronti della società cooperativa di produzione lavoro «San Marco - Società cooperativa di facchinaggio e pulizie civili e industriali - Società cooperativa a responsabilità limitata», sede Garlasco (Pavia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale sviluppo produttivo e competività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «San Marco - Società cooperativa di facchinaggio e pulizie civili e industriali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Garlasco (Pavia), via S. Lucia n. 37, costituita in data 10 agosto 1995 con atto a rogito del notaio avv. Ugo Reitano di Mede (Pavia), omologato dal tribunale di Vigevano con decreto 22 settembre 1995, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Mauro Luigi Bonora, con studio in viale Libertà n. 17/E - Pavia, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A09351

DECRETO 26 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Del Sorriso a r.l.» (già «S. Barbara»), in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 23 giugno 2001 eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa edilizia «Del Sorriso a r.l.» (già «S. Barbara»), con sede in Bari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Del Sorriso a r.l.» (già «S. Barbara»), con sede in Bari, via Abate Gimma n. 170, costituita in data 24 ottobre 1973 con atto a rogito del notaio dott. Perchinunno Remigio di Bari, omologato dal tribunale di Bari con decreto 26 novembre 1973, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992 e il dott. Sciannameo Donato, con studio in Bari, via G. S. Poli n. 21, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A09350

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 giugno 2002.

Sostituzione di un componente effettivo nella commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE REGGENTE
DEL LAVORO DI LECCO

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il proprio decreto n. 11/2002 del 5 giugno 2002 di costituzione della commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato;

Vista la nota della Federazione interprovinciale coltivatori diretti «La Spiga» di Como e Lecco protocollo n. 748/02/MA/ec dell'11 giugno 2002 relativa alla sostituzione della sig.ra Carmela Fiordaliso e alla nomina del sig. Gian Battista Fogliani;

Decreta:

Il sig. Gian Battista Fogliani è nominato componente effettivo rappresentante dei datori di lavoro nella commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, in sostituzione della sig.ra Carmela Fiordaliso.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lecco, 24 giugno 2002

Il direttore provinciale reggente: GALEAZZI

02A09133

DECRETO 25 giugno 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Marinella del Circeo a r.l.», in Terracina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'azione

del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 22 febbraio 2000;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, in materia di esercizio della vigilanza sulle società cooperative;

Visto il decreto dirigenziale n. 17 dell'11 ottobre 2000, con il quale veniva nominato il rag. D'Amico Antonio liquidatore della cooperativa Marinella del Circeo, con sede in Terracina in sostituzione del liquidatore Severini Franco;

Considerato che il ricorso presentato dal sig. Severini Franco contro il decreto suddetto è stato respinto dal Ministero delle attività produttive;

Viste le dimissioni dall'incarico presentate dal rag. D'Amico Antonio;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina di altra persona che assolve la funzione di liquidatore;

Decreta

di nominare il dott. Nardella Pasquale, residente in Formia, via Conca n. 49, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Marinella del Circeo a r.l.», avente sede in Terracina via Badino Km. 5, costituita in data 7 aprile 1976, rogito notaio Domenico itigliano di Terracina, repertorio n. 98707, B.U.S.C. n. 1910.

Latina, 25 giugno 2002

Il direttore: D'INCERTOPADRE

02A09134

DECRETO 1° luglio 2002.

Nomina di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LIVORNO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visti i decreti n. 1 del 12 febbraio 1973 e n. 5 del 31 agosto 2000, con i quali è stata rispettivamente istituita la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro e disposto il relativo aggiornamento;

Viste le dimissioni del dott. Ettore Bartolo, rassegnate con comunicazione del 19 giugno 2002, da componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione, in rappresentanza dell'Associazione fra gli industriali della provincia di Livorno;

Vista la lettera del 20 giugno 2002, prot. n. 1409/EG, con la quale l'Associazione fra gli industriali della provincia di Livorno, preso atto delle dimissioni volontarie del dott. Ettore Bartolo, quale componente supplente della Commissione di cui sopra, designa, in sua sostituzione, quale proprio rappresentante il dott. Filippo Notaro;

Decreta:

Il dott. Filippo Notaro, nato a Pisa il 13 ottobre 1974, è nominato, in applicazione del quarto comma, dell'art. 410 del codice di procedura civile, componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Livorno in sostituzione del dott. Ettore Bartolo dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Livorno, 1° luglio 2002

Il direttore provinciale: PASCARELLA

02A09188

DECRETO 5 luglio 2002.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Latina.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma l del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto n. 27543/126-I del 15 giugno 2001 con il quale il presidente della provincia di Latina designa la sig.ra Paola Bernoni consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della sig.ra Paola Bernoni, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Latina;

Decreta:

La sig.ra Paola Bernoni è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

CURRICULUM

Paola Bernoni,
diplomata in ragioneria,
consigliere provinciale.

Esperienza in materia di problematiche di lavoro femminile e di mercato del lavoro.

Ragioniere commercialista con competenze specifiche anche in materia di diritto del lavoro. In questa veste ha affrontato tutte le principali problematiche collegate alla condizione del lavoro ed in particolare del lavoro femminile. Ha svolto funzioni di consulenza e supporto nelle vertenze di lavoro.

Come unico consigliere provinciale donna, Paola Bernoni, è punto di riferimento per moltissime donne che chiedono, quotidianamente, sostegno per problemi, perlopiù, attinenti le materie del lavoro e della disoccupazione. Collabora con il settore problemi del lavoro e l'ufficio del lavoro della provincia di Latina, dove impegnata nella progettazione attuazione di intervento a sostegno della occupazione femminile.

Esperienza in materia di pari opportunità.

In qualità di consigliere provinciale, eletta per la prima volta nel 1997, si è costantemente occupata di problematiche relative alla condizione femminile ed in particolare alla condizione delle donne lavoratrici.

Ha proposto ed ottenuto, l'adozione di atti ed interventi da parte della provincia di Latina in materia di occupazione (aziende in crisi) e di garanzie per la donna lavoratrice (pari opportunità per l'occupazione e la progressione delle carriere).

Ha proposto ed ottenuto la riforma dello statuto della provincia di Latina con l'inserimento degli articoli 4 (uguaglianza e pari opportunità); 4-*bis* (presenza di entrambi i sessi negli organismi della provincia); 4-*ter* (centro pari opportunità).

Il consigliere provinciale Paola Bernoni, ha presentato alla approvazione degli organi della provincia, i seguenti progetti e/o proposte di intervento:

attivazione di una rete di centri di antiviolenza per donne maltrattate (legge R. L. n. 64 del 1993);

attivazione di uno o più case rifugio per donne maltrattate.

È tuttora impegnata, in collaborazione con il settore politiche sociali della provincia e con le realtà del volontariato e della cooperazione sociale, nelle attività di progettazone per l'attivazione di una casa rifugio per donne maltrattate.

Ha partecipato alle fasi di progettazione degli interventi per l'infanzia e l'adolescenza della legge n. 285/1997 occupandosi della progettazione e attuazione dei progetti rivolti al sostegno dei numerosi nuclei familiari dove la funzione genitoriale è svolta dalla sola madre lavoratrice. Paola Bernoni è componente delle commissioni provinciali e distrettuali di monitoraggio e verifica dei progetti della legge n. 285/1997.

02A09265

DECRETO 5 luglio 2002.

Nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 2001 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle pari opportunità di nomina della dott.ssa Sonia Munizzi quale consigliera di parità effettiva della provincia di Catanzaro;

Vista la deliberazione n. 224 del 12 aprile 2002 con la quale la giunta provinciale di Catanzaro designa la dott.ssa Elisa Pappalardo consigliera di parità supplente;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Elisa Pappalardo, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Considerato che non risulta acquisito il parere della Commissione provinciale tripartita in quanto la stessa non è stata ancora istituita;

Vista la circolare esplicativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 70 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato disposto che in sede di prima applicazione e in via transitoria, si può procedere alle nomine dei/delle consiglieri/e anche senza il parere della Commissione provinciale tripartita nei casi in cui le stesse non risultino ancora istituite;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Catanzaro;

Decreta:

La dott.ssa Elisa Pappalardo è nominata consigliera di parità supplente della provincia di Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

CURRICULUM VITAE

La sottoscritta Elisa Pappalardo, laureata in lingue e letterature straniere moderne, attualmente insegnante di ruolo di lingua inglese presso l'Istituto tecnico commerciale «B. Grimaldi» di Catanzaro.

Dichiara:

1) di essere da tempo interessata di P.O. in generale e del lavoro femminile in particolare. A tale proposito ha elaborato un progetto dal titolo «Donne e lavoro» che ha come direttivo principale la sensibilizzazione delle allieve e degli allievi al problema del lavoro e della scelta del lavoro in generale, ed al femminile in particolare. Il progetto è stato sottoposto al giudizio della commissione dell'Istituto Grimaldi che lo ha ritenuto valido per essere sviluppato. Lo stesso era stato inserito nel P.O.F. della scuola media di Mesoraca (Crotone) (nell'anno 1999-2000) dove la sottoscritta prestava servizio. Il suddetto progetto è stato presentato alla presidente della Commissione pari opportunità della regione Calabria dott. A.M. Astorino, ed alla presidente della Commissione P.O. della provincia di Catanzaro sig.ra Magro;

2) di essere stata referente per le P.O. nella scuola media «Don Matteo Lamanna» di Mesoraca (Crotone) per otto anni e di esserlo attualmente per l'Istituto tecnico «B. Grimaldi»;

3) di avere lavorato sul progetto «Polite» (Pari opportunità e libri di testo) il quale è un progetto ministeriale di respiro europeo, che ha come direttivo l'autoregolamentazione dell'editoria scolastica per garantire che donne e uomini siano presenti nei libri di testo senza discriminazione di sesso così che l'analisi del mondo contemporaneo e la costruzione dei saperi, per le nuove generazioni, proceda sulla strada di una migliore consapevolezza delle identità di genere, in grado di favorire nuove e diverse relazioni fra uomini e donne. Il progetto le è stato affidato per suo interessamento dalla dott.ssa Isabella Peretti, responsabile politiche per la scuola e la cultura - Dipartimento pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri. La sottoscritta ha lavorato con la tutela della scuola media di Mesoraca (anno 1999-2000) e la collaborazione della provincia di Crotone, ed ha prodotto una relazione finale dei lavori che è stata pubblicata sul numero 12/13/14 del CISEM-Milano. Il progetto continuerà nell'anno 2001;

4) di avere partecipato a vari convegni riguardanti il problema del lavoro.

Nella speranza che questa domanda possa essere presa in considerazione la sottoscritta porge distinti saluti.

Elisa Pappalardo

ALLEGATI

Progetto «Donne e lavoro».

Attestato scuola media «Don Matteo Lamanna» Mesoraca (Crotone).

Lettera autografa dott. I. Peretti.

Attestato provincia di Crotone.

Attestato società «Poliedra».

Lettera di presentazione preside scuola media di Mesoraca.

Codice di autoregolamentazione editori riguardante il progetto Polite e documento accompagnatorio.

N. 3 attestati Consiglio regionale della Calabria.

Relazione personale sul progetto Polite pubblicato sul CISEM.

Attestato Istituto tecnico commerciale «B. Grimaldi».

02A09221

MINISTERO DELLA SALUTE

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 24 aprile 2002.

Riclassificazione del medicinale a denominazione generica Furosemide, a base di furosemide, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, serie generale, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1998 - serie generale - n. 89, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/98);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 30 marzo 1999, concernente l'articolazione della Commissione unica del farmaco in sottocommissioni;

Visto l'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale il «medicinale generico», denominato «Furosemide», a base di furosemide, codice ATC (C03CA01), registrato a nome del Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l., con sede legale in Caronno Pertusella (Varese), via Monterosso n. 273, nella forma farmaceutica e confezione di seguito riportata: «25 mg compresse» 30 compresse, A.I.C. n. 030210013/G, è classificato in classe «C»;

Vista la domanda del 1° ottobre 2001, con cui il Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l., ha chiesto, l'ammissione alla classe di rimborsabilità «A», del medicinale generico «Furosemide», in analogia alla specialità medicinale Lasix, codice ATC (C03CA01), nella confezione 30 compresse 25 mg, della società Aventis Farma S.p.a., già inserita nella classe «A» e rimborsata dal Servizio sanitario nazionale;

Vista la preliminare deliberazione della sottocommissione per la rimborsabilità secondo la metodologia delle categorie omogenee, adottata nella riunione del 7 novembre 2001, con la quale: «esprime parere favorevole alla classe A) al prezzo ridotto del 20% in quanto generico rispetto al farmaco di riferimento Lasik cpr 25 mg»;

Rilevato che il medicinale a denominazione generica «Furosemide», è identico per confezione, principio attivo, forma farmaceutica, via di somministrazione, e numero di unità posologiche alla specialità medicinale Lasix, 30 compresse 25 mg;

Vista la nota protocollo n. 800/Uff.XI/Cipe/625, del 19 marzo 2002, del Ministero della salute, con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo al pubblico, medicinale «Furosemide», nella confezione sopra indicata;

Vista la nota protocollo n. 008954 del 20 marzo 2002, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., comunica che il prezzo al pubblico del medicinale «Furosemide» è € 1,62;

Vista la propria deliberazione adottata nella seduta del 21 novembre 2001, con la quale: «(...) ratifica il parere della sottocommissione: favorevole alla classe A con prezzo ridotto del 20% perché farmaco generico»;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale a denominazione generica FUROSEMIDE a base di furosemide, codice ATC (C03CA01), registrato a nome del Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l., con sede legale in Caronno Pertusella (Varese), via Monterosso n. 273, nella forma farmaceutica e confezione: «25 mg compresse» 30 compresse, A.I.C. n. 030210013/G, è classificato in classe «A», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, posto in vendita al prezzo al pubblico di € 1,62 (I.V.A. compresa).

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 120

02A09359

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 luglio 2002.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti buprenorfina cloridrato indicata nella terapia sostitutiva nella dipendenza da oppiacei, all'interno di un trattamento medico, sociale e psicologico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196 concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere della sottocommissione di farmacovigilanza del 19 marzo 2002 e del 4 giugno 2002 che dispone la modifica degli stampati relativi ai medicinali contenenti buprenorfina come principio attivo;

Sentito il parere della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 19 marzo 2002, e del 2 luglio 2002 con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo buprenorfina;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di buprenorfina;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo buprenorfina cloridrato indicata nella terapia sostitutiva nella dipendenza da oppiacei, all'interno di un trattamento medico, sociale e psicologico di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto; per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo buprenorfina autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2002

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Riassunto delle caratteristiche del prodotto

4.3 Controindicazioni.

Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico, grave insufficienza respiratoria, grave insufficienza epatica, grave insufficienza renale; alcoolismo acuto o delirium tremens, trattamento contemporaneo con anti MAO, soggetti di età inferiore ai 15 anni (vedere 4.4 Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso), allattamento, generalmente controindicato in gravidanza (vedere 4.6 Gravidanza e allattamento).

4.4 Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso.

Avvertenze.

Buprenorfina compresse sublinguali è raccomandato solo per il trattamento della dipendenza da oppiacei.

Depressione respiratoria: sono stati segnalati alcuni casi di decesso in seguito a depressione respiratoria quando buprenorfina veniva usata in combinazione con le benzodiazepine (vedere 4.5 Interazioni con altri farmaci ed altre forme di interazione) o quando buprenorfina non veniva utilizzata in accordo con quanto riportato nel foglio illustrativo.

In pazienti con disfunzioni epatiche e renali il farmaco va usato con prudenza.

Epatite, eventi epatici: un ridotto metabolismo epatico della buprenorfina in presenza di danno epatico esteso sembra infatti condizionare maggiori effetti collaterali. Inoltre in pazienti che hanno fatto uso di buprenorfina, specie a dosaggi elevati, sono stati segnalati casi di alterazione della funzionalità epatica e casi di necrosi epatica ed epatite con ittero, che si sono risolti in genere in modo favorevole. Quando si sospetta un evento epatico e la causalità è sconosciuta, è necessaria una ulteriore valutazione. Se si sospetta che buprenorfina possa essere la causa della necrosi epatica o dell'ittero, si deve sospendere la sua somministrazione, con la rapidità consentita dalle condizioni del paziente. Se si continua il trattamento farmacologico, si deve monitorare attentamente la funzionalità epatica.

La buprenorfina puà causare sintomi da astinenza dagli oppiacei se somministrata ad un tossicodipendente quando siano trascorse meno di 4 ore dall'ultima dose di eroina/oppiacei. (Vedere punto 4.2 Posologia e modo di somministrazione).

La buprenorfina può causare sonnolenza, che può essere esacerbata da altri farmaci attivi centralmente, quali alcool, tranquillanti, sedativi, ipnotici. (Vedi punto 4.5 Interazione con altri medicinali e altre forme di interazione).

La buprenorfina può causare ipotensione ortostatica.

Studi farmacotossicologici, così come l'esperienza clinica, hanno dimostrato che la buprenorfina può causare un basso livello di dipendenza.

In caso di sospensione brusca di un trattamento sostitutivo di mantenimento, segni di astinenza possono comparire tre giorni dopo la sospensione stessa, raggiungendo un massimo dal terzo al quinto giorno per poi diminuire progressivamente nell'arco di 8-10 giorni.

Gli atleti dovrebbero essere messi al corrente che buprenorfina può causare una reazione positiva ai test anti-doping.

Uso pediatrico.

Nessun dato è disponibile nei ragazzi al di sotto dei 15 anni d'età; perciò buprenorfina non deve essere somministrato a soggetti di età inferiore ai 15 anni.

Precauzioni per l'uso.

Il prodotto deve essere usato con cautela nei pazienti con asma o insufficienza respiratoria (con buprenorfina sono stati segnalati casi di insufficienza respiratoria).

Insufficienza renale (iI 20% della dose somministrata viene eliminata per via renale, così l'eliminazione renale può essere prolungata).

Insufficienza epatica (il metabolismo epatico della buprenorfina può venire alterato).

4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione.

Può risultare potenziata l'azione di analgesici, sedativi centrali e farmaci che deprimono la respirazione, nonché dell'alcool. L'alcool, incrementando l'effetto sedativo di buprenorfina, può rendere pericoloso l'uso dell'auto o di macchinari.

Buprenorfina deve essere usato con cautela insieme a:

benzodiazepine: l'associazione di buprenorfina, soprattutto a dosaggi elevati, con benzodiazepine, anch'esse usate ad alti dosaggi ed impropriamente, può potenziare la depressione respiratoria di origine centrale, con conseguenze anche fatali; perciò le dosi devono essere adattate individualmente ed il paziente deve essere monitorato con attenzione, deve anche essere considerato il rischio di abuso del farmaco (vedere 4.4 Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso);

altri farmaci depressori del sistema nervoso centrale; altri derivati dell'oppio (analgesici e sedativi della tosse); alcuni antidepressivi, sedativi antagonisti dei recettori H_1, barbiturici, ansiolitici diversi dalle benzodiazepine, neurolettici, clonidina e sostanze correlate. Questa combinazione aumenta la depressione del sistema nervoso centrale e può rendere pericoloso l'uso dell'auto e di macchinari;

inibitori delle monoaminoossidasi (IMAD): in base a quanto accade con la morfina, è possibile un'accentuazione degli effetti di altri oppiacei. Evitare la somministrazione contemporanea e nelle due settimane successive all'interruzione del trattamento con IMAO.

Al momento non sono state osservate interazioni degne di nota con la cocaina, l'agente più frequentemente utilizzato dai soggetti poliabusatori, in associazione con gli oppiacei.

Uno studio di interazione tra bupreporfina e ketoconazolo, ha evidenziato un aumento delle concentrazioni di bruprenorfina e norbuprenorfina. I pazienti in trattamento con buprenorfina devono essere attentamente monitorati. Potrebbe essere infatti necessaria una riduzione della dose se farmaci inibitori del CYP3A4 (ad esempio ketoconazolo, gestodene, TAO, gli inibitori delle proteasi del virus HIV ritonavir, indinavir e saquinavir) sono somministrati in concomitanza.

L'interazione di buprenorfina con induttori del CYP3A4 non è stata studiata; tuttavia si raccomanda che i pazienti in terapia con buprenorfina siano attentamente monitorati se trattati in concomitanza con induttori enzimatici quali, ad esempio, fenobarbital, carbamazepina, fenitoina e rifampicina.

4.6 Gravidanza ed allattamento.

Gravidanza.

Gli studi sugli animali hanno mostrato tossicità a livello delle funzione riproduttiva (v. sezione 5.3). Il potenziale rischio per l'uomo non è noto.

Verso la fine della gravidanza, dosi elevate di buprenorfina possono indurre depressione respiratoria nel neonato anche dopo un periodo di somministrazione breve. La somministrazione prolungata di buprenorfina durante gli ultimi tre mesi di gravidanza può provocare sindrome da astinenza nel neonato. Pertanto la somministrazione di buprenorfina è generalmente controindicata durante la gravidanza. L'eventuale uso di buprenorfina in gravidanza deve essere limitata ai soli casi in cui il beneficio terapeutico giustifichi i possibili rischi.

Allattamento.

Come evidenziato negli studi sui ratti, la buprenorfina può potenzialmente inibire la secrezione o la produzione di latte. Inoltre, poiché la buprenorfina viene secreta nel latte materno, nelle donne che fanno uso di buprenorfina l'allattamento al seno è controindicato.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari.

Buprenorfina può causare sonnolenza in particolar modo quando assunto insieme ad alcool o a farmaci che esplicano una azione di tipo depressivo sul sistema nervoso centrale. Evitare, in tal caso, di guidare o di usare macchinari (vedere 4.4 Interazione con altri medicinali e altre forme di interazione).

4.8 Effetti indesiderati.

La comparsa di effetti indesiderati dipende dalla soglia di tollerabilità del paziente, che è più elevata nei tossicodipendenti che nella popolazione generale.

Gli effetti indesiderati osservati più frequentemente sono riportati nella seguente tabella:

Classe di sistema/organo

Disturbi del sistema nervoso centrale:

sedazione;

sonnolenza;

nausea;

capogiri/vertigini;

cefalea;

astenia;

ansia.

Disturbi dell'apparato gastrointestinale:

vomito;

stipsi.

Disturbi dell'apparato respiratorio:

depressione respiratoria.

Disturbi dell'apparato visivo:

miosi.

Disturbi dell'apparato cardiocircolatorio:

ipotensione.

Disturbi dell'organismo in generale:

cefalea;

sudorazione.

Le seguenti reazioni avverse sono state segnalate con una frequenza inferiore all'1% dei pazienti:

confusione, euforia, debolezza/affaticamento secchezza delle fauci, irritabilità, depressione, discorsi incoerenti, parestesia, ipertensione, tachicardia, bradicardia, costipazione, dispnea, cianosi, prurito, diplopia, anomalie visive, ritenzione urinaria, tinnito, congiuntivite, blocco di Wenckebac, psicosi.

Altri effetti osservati raramente includono:

allucinazioni, spersonalizzazione, coma, dispepsia, apnea, eruzione cutanea, tremori, pallore, perdita di appetito, disforia/-irrequietezza, diarrea, orticaria, convulsioni/mancanza di coordinazione muscolare, svenimento e insonnia.

Nei pazienti che presentano una tossicodipendenza marcata, la somministrazione iniziale di buprenorfina può produrre un effetto di astinenza simile a quello associato a naloxone.

Altre reazioni indesiderate che sono state riportate sono: depressione respiratoria (vedere 4.4 Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso e 4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione).

Inoltre in pazienti che hanno fatto uso di buprenorfina, specie a dosaggi elevati, sono stati segnalati rari casi di alterazione della funzionalità epatica, che si sono risolti in genere in modo favorevole. Sono stati riportati casi di: necrosi epatica ed epatite (vedere 4.4 Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso) e depressione respiratoria (vedere 4.4 Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso e 4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione).

Nei pazienti che presentano una tossicodipendenza marcata, la somministrazione iniziale di buprenorfina può produrre un effetto di astinenza simile a quello associato a naloxone.

4.9 Sovradosaggio.

La buprenorfina sembra possedere un ampio margine di sicurezza, a causa delle sue proprietà di agonista/antagonista oppiaceo parziale.

Sintomi.

In linea di principio, in caso di sovradosaggio della buprenorfina, ci si deve attendere sintomi simili a quelli di altri oppioidi ad azione centrale. Questi comprendono:

depressione respiratoria, sedazione, sonnolenza, nausea, vomito, collasso cardiovascolare, miosi marcata.

Il principale sintomo che richiede intervento è la depressione respiratoria che potrebbe evolvere fino all'arresto respiratorio con il rischio di morte. L'altro sintomo che potrebbe essere pericoloso è il vomito, di cui si deve prevenire l'aspirazione.

Trattamento.

Nel caso di un sovradosaggio accidentale il paziente deve essere monitorato attentamente prestando particolare attenzione allo *status* respiratorio e cardiaco e devono essere usate misure di supporto adeguate.

Utilizzare le misure di emergenza generali, compreso il trasferimento del paziente in unità di rianimazione. In particolare si proceda al trattamento sintomatico della depressione respiratoria, garantendo la pervietà delle vie aeree e un'adeguata ventilazione e al trattamento sintomatico di un eventuale collasso cardiovascolare. È consigliato l'uso di un antagonista degli oppioidi (naloxone) tenendo presente che l'efficacia potrebbe essere modesta rispetto a quella esercitata nei confronti di altri agonisti degli oppioidi, per la maggiore affinità recettoriale della buprenorfina.

02A09317

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 maggio 2002.

Rettifica del decreto ministeriale 18 febbraio 2002, recante «Rinnovo iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di talune varietà di specie ortive iscritte nel relativo Registro nazionale».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2002, recante «Rinnovo iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di talune varietà di specie ortive iscritte al relativo Registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 27 marzo 2002, in particolare l'art. 1, per la parte relativa all'elenco delle varietà;

Ritenuta la necessità di modificare il citato decreto ministeriale 18 febbraio 2002 nella parte sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 18 febbraio 2002, recante «Rinnovo iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di talune varietà di specie ortive iscritte al relativo Registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 27 marzo 2002, è modificato come segue:

all'art. 1, nella parte relativa all'elenco delle varietà, la denominazione della varietà «Crarabella», elencata sotto la specie «Zucchino» in corrispondenza del «Codice Sian» «001890», è rettificata in «Clarabella».

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A09361

DECRETO 30 maggio 2002.

Rinnovo dell'iscrizione del Registro nazionale di talune varietà di specie di piante ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varietà di specie di piante ortive, le cui denominazioni e i decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 99 e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, in particolare l'art. 17, nono comma, che prevede la possibilità di rinnovare l'iscrizione delle varietà nei registri nazionali per periodi determinati, qualora l'iscrizione medesima sia giunta a scadenza;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale è stata rinnovata, per un periodo limitato al 31 dicembre 2001, l'iscrizione delle varietà indicate nel dispositivo in quanto, per le varietà stesse, non era stato possibile concludere le prove previste dalla circolare ministeriale 21 febbraio l996, n. 1;

Considerato che le prove sopra richiamate sono giunte a conclusione;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 18 febbraio 2002, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'iscrizione, per periodi determinati, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, l'iscrizione al registro nazionale delle sotto elencate varietà di specie di piante ortive, avvenuta con decreto ministeriale 20 giugno 1977, è rinnovata fino alla data a fianco di ciascuna di esse indicata:

Specie e varietà	Data di scadenza dell'iscrizione	Responsabile della conservazione in purezza
Cavolfiore:		
Di Jesi	31 dicembre 2004	Franchi Sementi S.p.a. - Grassobio (Bergamo)
Cavolo verza:		
Di Napoli tardivo	31 dicembre 2004	Larosa Emanuele - Andria (Bari)
Lattuga:		
Verde d'inverno a costa rossa	31 dicembre 2008	Bavicchi S.p.a. - Ponte S. Giovanni (Perugia)
Pomodoro:		
Tondino maremmano	31 dicembre 2008	Arsia, Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale - Firenze

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A09362

DECRETO 18 luglio 2002.

Autorizzazione all'Istituto per la certificazione etica e ambientale - ICEA, in Bologna, ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 9697171 del 18 dicembre 1996 che autorizza l'organismo di controllo «Associazione italiana per l'agricoltura biologica - AIAB», di seguito denominato AIAB, ad esercitare le attività di controllo relative al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995;

Vista l'istanza presentata da AIAB con la quale chiede a questo Ministero l'autorizzazione alla cessione del ramo di attività di controllo delle produzioni da agricoltura biologica all'«Istituto per la certificazione etica ed ambientale - ICEA», di seguito denominata ICEA;

Vista la disponibilità dichiarata da ICEA di acquisire il ramo di attività di controllo delle produzioni da agricoltura biologica da AIAB;

Sentito il parere del comitato di valutazione degli organismi di controllo, istituito con il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995, espresso con nota n. 52 del 30 gennaio 2002;

Vista la nota n. 90482 del 26 febbraio 2002, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha disposto le condizioni per il trasferimento dell'attività di controllo da AIAB ad ICEA;

Visto il verbale della seduta comitato esecutivo federale di AIAB del 1º marzo 2002 che delibera la cessione del sistema di controllo delle produzioni da agricoltura biologica ad ICEA;

Visto il verbale della seduta del consiglio di amministrazione di ICEA del 26 aprile 2002 che delibera l'acquisizione del sistema di controllo delle produzioni da agricoltura biologica da AIAB;

Visto il contratto di cessione di ramo d'azienda, redatto a Roma in data 16 maggio 2002 con numero di repertorio 45202, tra AIAB quale parte cedente e ICEA quale cessionario;

Esaminata la documentazione contenente i requisiti dei rappresentanti e degli amministratori nonché quelli tecnici di ICEA, previsti nell'allegato II del decreto legislativo n. 220/1995;

Considerato, che il trasferimento dell'attività di controllo delle produzioni da agricoltura biologica da AIAB ad ICEA, assicurerà la continuità del sistema di controllo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

1. L' «Istituto per la certificazione etica e ambientale - ICEA», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29, è autorizzato ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari con le medesime condizioni di autorizzazione concesse all'«Associazione italiana per l'agricoltura biologica - AIAB» con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 9697171 del 18 dicembre 1996;

2. All'«Associazione italiana per l'agricoltura biologica - AIAB» è revocata l'autorizzazione ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, concessa con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 9697171 del 18 dicembre 1996;

3. L' «Istituto per la certificazione etica e ambientale - ICEA», nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al presente decreto, deve limitare la propria attività a quanto previsto dal Reg. (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 modificato e dal decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995;

4. Al fine di consentire lo smaltimento delle etichette autorizzate da AIAB è concesso l'impiego delle stesse per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art, 1, può essere revocata al sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti per violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie e/o nazionali in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09427

DECRETO 18 luglio 2002.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Ecosystem international certificazioni» S.r.l., in Lecce, ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Vista l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995, dalla «Ecosystem international certificazioni» S.r.l., con sede in Lecce, via Monte San Michele n. 49, inoltrata a questa amministrazione in data 30 luglio 2001 e successive note ed integrazioni;

Visto il parere del comitato, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995, e dei rappresentanti delle regioni Puglia, Abruzzo, Marche, Basilicata, Sicilia e Campania, nei cui territori l'organismo richiedente ha indicato di essere presente, ai sensi dell'allegato II, parte 1, punto 6 del citato decreto legislativo n. 220/1995;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo «Ecosystem international certificazioni» S.r.l. con sede in Lecce, via Monte San Michele n 49, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995;

Ritenuto che le attività di controllo degli organismi di controllo autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995, attengono alla verifica del

metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ad esclusione dei mezzi tecnici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo di controllo «Eco. system international certificazioni» S.r.l. con sede in Lecce, via Monte San Michele, 49 è autorizzato ai sensi dell'art. 3, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/1995 ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

2. L'«Ecosystem international certificazioni» S.r.l., nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attività a quanto previsto dal Reg. (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 modificato e dal decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti per violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e/o regionali in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09428

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DISPOSIZIONE 2 luglio 2002.

Approvazione delle specifiche tecniche riguardanti i versamenti telematici delle imposte dovute sull'ammontare del canone relativo alle annualità successive alla prima per i contratti di locazione e di affitto di beni immobili.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Pagamento per via telematica delle imposte dovute con riferimento alle annualità successive alla prima per i contratti di locazione e di affitto.

I soggetti individuati dall'art. 14 e dall'art. 15, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del decreto 31 luglio 1998, e successive modificazioni, effettuano per via telematica, con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i versamenti delle imposte dovute sull'ammontare del canone relativo alle annualità successive alla prima per i contratti di locazione e di affitto di beni immobili registrati a partire dal 1° gennaio 1999, secondo le specifiche tecniche contenute nell'Allegato *A* al presente provvedimento.

Motivazioni.

L'art. 17, comma 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, stabilisce che le imposte dovute con riferimento ai contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani aventi durata pluriennale possono essere assolte sia sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto che annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno.

Con il presente provvedimento, sono approvate le specifiche tecniche che individuano le tipologie di dati che gli utenti di cui all'art. 14 e i soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* devono indicare qualora procedano al versamento telematico delle imposte relative alle annualità successive alla prima per i contratti di locazione e di affitto di beni immobili, registrati a partire dal 1° gennaio 1999.

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 12 dicembre 2001, recante modificazioni al decreto 31 luglio 1998, ha approvato, infatti, soltanto le specifiche tecniche per la registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e per il versamento delle relative imposte, da effettuarsi solo per la prima annualità ovvero con riferimento al corrispettivo pattuito per tutta la durata del contratto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell' Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio

delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1986.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Decreto 31 luglio 1998 del Direttore generale del Dipartimento delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 1998, sulla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2001, recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali.

Decreto del direttore dell'Agenzia 12 dicembre 2001, concernente le modalità di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2001.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO *A*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI RIGUARDANTI I VERSAMENTI DELLE IMPOSTE DOVUTE SULL'AMMONTARE DEL CANONE RELATIVO ALLE ANNUALITÀ SUCCESSIVE ALLA PRIMA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI AFFITTO DI BENI IMMOBILI DA TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER VIA TELEMATICA.

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche dei dati relativi alle richieste di pagamento da trasmettere all'Agenzia delle entrate per via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che un file, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà scartato.

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite dal decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 *Generalità*

Ciascuna fornitura di dati si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 500 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura dei dati è contraddistinto da uno specifico «tipo-record» che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per l'invio dei dati relativi alle richieste di pagamento successive alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili sono:

record di tipo «A»: è il record di testa del file e contiene i dati identificativi del soggetto responsabile dell'invio, del soggetto intestatario dei contratti, del soggetto intestatario del conto corrente convenzionato da utilizzare per il pagamento dell'imposta dovuta;

record di tipo «B»: è il record che contiene i dati relativi alle singole richieste di pagamento;

record di tipo «Z»: è il record di coda del file e contiene alcuni dati di riepilogo relativi al file stesso.

2.2 *Sequenza e struttura dei record*

La sequenza dei record all'interno del file deve rispettare le seguenti regole:

presenza di un solo record di tipo «A», posizionato come primo record del file;

presenza di più record di tipo «B»: ogni record di tipo «B» contiene, tra l'altro, gli estremi di registrazione del contratto di locazione a cui si riferisce la richiesta di pagamento;

presenza di un solo record di tipo «Z», posizionato come ultimo record del file.

I record che compongono il file contengono unicamente campi posizionali ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza e il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto nelle specifiche che seguono.

2.3 *Struttura dei dati.*

I campi che compongono i record del file possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente.

L'allineamento dei dati è a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi).

I campi devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica.

3. IMPOSTAZIONE DEI DATI DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO

Indicazioni generali

Tutti gli importi devono essere espressi in centesimi di Euro.

Tutti i codici fiscali riportati nel file devono essere formalmente corretti.

Le date devono essere fornite nel formato GGMMAAAA.

Dati della fornitura (record di tipo «A»):

codice fiscale del responsabile della fornitura: Indicare il codice fiscale del soggetto che autentica il file;

codice fiscale del titolare del conto: Indicare il codice fiscale del soggetto intestatario del conto corrente da utilizzare per il pagamento telematico dell'imposta dovuta.

Dovrà essere impostato indicando in alternativa:

a) il codice fiscale del soggetto intestatario dei contratti, qualora quest'ultimo provveda direttamente alla trasmissione delle richieste di pagamento;

b) il codice fiscale del soggetto intestatario dei contratti a cui si riferiscono le richieste di pagamento contenute nel file, qualora la trasmissione sia effettuata da un intermediario che è autorizzato ad utilizzare, per il pagamento, le coordinate bancarie dell'utente intestatario dei contratti che gli ha conferito l'incarico;

c) il codice fiscale dell'intermediario, nel caso in cui quest'ultimo richieda per conto dell'utente l'addebito dell'imposta sul proprio conto corrente;

codice fiscale del soggetto intestatario dei contratti: Indicare il codice fiscale del soggetto richiedente i pagamenti e che partecipa, in qualità di locatore o di conduttore, a tutti i contratti a cui si riferiscono le richieste di pagamento contenute nel file.

Data del pagamento: Indicare la data nella quale si richiede venga contabilizzato l'addebito delle somme dovute.

Dati della richiesta di pagamento (record di tipo «B»): ID richiesta:

È assegnato dall'utente e costituisce l'identificativo della richiesta di pagamento.

Codice ufficio:

Indicare il codice dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o del registro presso cui è stato registrato il contratto di locazione a cui si riferisce la richiesta di pagamento.

Si precisa che le richieste di pagamento contenute in un file devono riferirsi tutte a contratti di locazione registrati presso lo stesso ufficio.

Estremi di registrazione: Indicare l'anno di registrazione, la serie, il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto a cui si riferisce la richiesta di pagamento. Per i contratti di locazione registrati in via telematica, la serie è «3T».

Il pagamento telematico dell'imposta successiva alla registrazione è possibile per i contratti registrati a partire dal 1° gennaio 1999.

Anno del pagamento: Indicare l'anno successivo a quello di registrazione a cui si riferisce il pagamento. Si riportano di seguito alcuni esempi:

1) Data inizio contratto: 1° luglio 2001;

Data fine contratto : 30 giugno 2005;

primo anno successivo: 2002;

secondo anno successivo: 2003;

terzo anno successivo: 2004;

2) data inizio contratto: 30 dicembre 2001;

data fine contratto: 29 dicembre 2005;

primo anno successivo: 2002;

secondo anno successivo: 2003;

terzo anno successivo: 2004.

Canone: Indicare l'importo del canone annuo. Per i contratti a canone variabile indicare il canone dell'annualità a cui si riferisce il pagamento.

Agevolazione: Indicare «S» se la richiesta di pagamento si riferisce a un contratto di locazione agevolato (art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431). In caso contrario indicare «N».

Imposta di registro: L'imposta di registro è pari al 2% dell'importo del canone annuo.

Nel caso in cui l'imposta calcolata per la registrazione del contratto risulti inferiore a euro 51,65 è comunque dovuta l'imposta nella misura fissa di euro 51,65.

Importo sanzioni: Rappresenta l'importo di eventuali sanzioni dovute per tardivo pagamento.

Interessi: Rappresenta l'importo di eventuali interessi.

RECORD DI TIPO "A"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti / Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Filler	2	14	AN	impostare a spaces
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "LOCA0"
4	Filler	21	2	NU	impostare a spaces
5	Codice fiscale del responsabile della fornitura (soggetto che autentica il file)	23	16	AN	Dato obbligatorio
6	Cod. fisc. del titolare del conto	39	16	AN	Dato obbligatorio
7	Cod. fisc. del soggetto intestatario dei contratti	55	16	AN	Dato obbligatorio
8	Data del pagamento	71	8	NU	Dato obbligatorio (ggmmaaaa). E' la valuta del pagamento
9	Filler	79	419	AN	impostare a spaces
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
10	Filler	498	1	AN	Impostare al valore "A"
11	Filler	499	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "B"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti / Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B"
2	Tipo operazione	2	1	AN	Dato obbligatorio. Vale S (annualità successive)
3	ID richiesta	3	14	AN	Identificativo della richiesta di pagamento. Assegnato dall'utente e obbligatorio
4	Codice ufficio entrate competente	17	3	AN	Codice dell'ufficio presso il quale è stato registrato il contratto - dato obbligatorio
5	Anno di registrazione	20	4	NU	Anno di registrazione del contratto - dato obbligatorio
6	Serie di registrazione	24	2	AN	Dato obbligatorio
7	Numero di registrazione	26	6	NU	Dato obbligatorio
8	Sottonumero di reg.	32	3	NU	Facoltativo e solo per contratti registrati con modalità non telematica
9	Anno del pagamento	35	4	NU	Dato obbligatorio
10	Canone	39	15	NU	Obblig. espresso con i centesimi di euro
11	Tipo canone	54	1	AN	Vale "F" o "V"
12	Agevolazione	55	1	AN	Vale "S" o "N"
13	Importo imposta di registrazione	56	15	NU	Obblig. espresso con i centesimi di euro
14	Importo sanzioni	71	15	NU	Facolt. espresso con i centesimi di euro
15	Importo interessi	86	15	NU	Facolt. espresso con i centesimi di euro
16	Filler	101	397	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
17	Filler	498	1	AN	
18	Filler	499	2	AN	

RECORD DI TIPO "Z"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti / Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare a 'Z'.
2	Filler	2	14	NU	impostare a spaces
3	Numero record di tipo 'B'	16	9	NU	dato obbligatorio
4	Numero record di tipo 'C'	25	9	NU	dato obbligatorio
5	Filler	34	464	AN	impostare a spaces
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
6	Filler	498	1	AN	Vale sempre "A"
7	Filler	499	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').

02A09311

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 25 giugno 2002.

Polizza assicurativa del progettista esecutivo. (Deliberazione n. 181).

Riferimenti normativi: art. 30, comma 5, legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, ed articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni. (GDL 23/02/Q).

IL CONSIGLIO

Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici;

Considerato in fatto.

Nell'ambito dello svolgimento della propria attività, l'Autorità ha rilevato delle difficoltà interpretative, da parte delle stazioni appaltanti, in relazione al combinato disposto dell'art. 30, comma 5, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e degli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, in materia di polizza assicurativa del progettista. In particolare, oggetto di valutazione è l'ampiezza della copertura della suddetta polizza, che appare diversificata a seconda che si faccia riferimento al tenore letterale del citato art. 30, comma 5, primo periodo, ed al combinato disposto dei commi 3 e 5 dello stesso, ovvero al tenore letterale degli articoli 105 e 106 del regolamento. Secondo una prima interpretazione, la polizza dovrebbe coprire i rischi base (ad es.: lesioni personali e morte di persone, danni materiali a terzi compresi i danni all'opera ed alle eventuali opere preesistenti), garantendo così l'Amministrazione appaltante dai rischi di esecuzione che possono derivare dal difetto della progettazione esecutiva, nonché da taluni rischi speciali (ossia, per i progettisti esterni: le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi come definiti dall'art. 105, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; e, per i progettisti interni, solo il maggior costo per eventuali di cui all'art. 25, comma 1, lettera *d)* legge n. 109/1994).

Sulla base della seconda interpretazione, invece, la polizza operebbe esclusivamente per i c.d. rischi speciali, espressamente elencati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, agli articoli 105 e 106.

Stante il carattere generale della problematica in questione, si è ritenuto di chiedere il contributo dei firmatari dei protocolli d'intesa con questa Autorità, i quali hanno formulato le proprie valutazioni.

L'ANCE ha affermato che il contrasto tra le citate disposizioni del regolamento e l'art. 30, comma 5 della legge n. 109/1994 è solo apparente, in quanto tali norme si integrano vicendevolmente.

Ciò in considerazione del fatto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, pur avendo funzione delegificante, come stabilito dall'art. 3 della legge n. 109/1994, non potrebbe legittimamente restringere la portata di quest'ultima, e se ciò facesse, dovrebbe essere disapplicato non soltanto dal giudice ma dalla stessa amministrazione operante. Gli articoli 105 e 106

del regolamento, pertanto, costituiscono una più dettagliata specificazione della copertura assicurativa relativa ai c.d. rischi speciali, già prevista dalla fonte primaria.

L'ALA Assoarchitetti, invece, ha evidenziato come la copertura della polizza dovrebbe essere modellata sulle effettive competenze del professionista e sulle mansioni da questi assunte, debitamente distinte quando egli operi in qualità di progettista e/o di direttore dei lavori, in quanto alle competenze ed alle mansioni sono collegate le diverse responsabilità. In ogni caso, la polizza professionale per i progettisti deve obbligatoriamente coprire sia i rischi base sia i rischi speciali elencati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. Ciò in relazione alla «valutazione e gestione del rischio» collegato alla prestazione di servizi di ingegneria ed architettura che, secondo la stessa Associazione comporta la necessità di coperture assicurative proporzionate e congruenti con la probabilità dei rischi professionali derivanti.

Ritenuto in diritto.

L'art. 30, comma 5 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, dispone che il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti (....) di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (....). È previsto, inoltre, che tale polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera *d)*, resesi necessarie in corso di esecuzione.

Il regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, all'art. 105 ha completato la disciplina in materia di «polizze del progettista» prevedendo le relative modalità di esecuzione. L'art. 105 dello stesso regolamento, infatti, specifica, al comma 1, che la polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, mentre i due commi seguenti forniscono una definizione di queste ultime due nozioni. All'art. 106, infine, il regolamento dispone che, qualora il progettista sia un dipendente, la stazione appaltante rimborsa a quest'ultimo il premio corrisposto da questi per la garanzia assicurativa relativa ai rischi professionali per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera *d)*, legge n. 109/1994 e successive modificazioni.

Al fine di esaminare le suddette disposizioni, occorre preliminarmente richiamare l'art. 3, comma 6, lettera *t)*, della legge n. 109/1994, in base al quale il regolamento definisce in particolare, tra le altre materie, «le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo art. 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 13;». Si rileva, dunque, come il suddetto art. 3, comma 6, della legge quadro, demandi alla potestà regolamentare le sole modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 30, comma 5, in materia di polizze assicurative dei progettisti.

Pertanto, deve ritenersi che gli articoli 105 e 106 del regolamento non abbiano una funzione «sostitutiva o restrittiva» dell'art. 30, comma 5, legge n. 109/1994, bensì integrativa e di completamento di quest'ultimo. Conseguentemente non può sussistere tra le suddette disposizioni alcun contrasto.

A ben vedere, infatti, l'art. 30, comma 5, non dispone che la polizza del progettista incaricato debba coprire i rischi base: l'inciso, in esso contenuto, per cui «gli incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti .... di una polizza ... per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza» non implica l'obbligo di sottoscrizione di una polizza per i rischi base. Ciò può evincersi in maniera chiara ed esplicita dal secondo periodo del comma 5, il quale stabilisce che «tale polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera *d)*...». Quest'ultimo inciso indica, dunque, i rischi che la polizza in esame deve coprire e, precisamente, quelli c.d. speciali, derivanti dalla progettazione.

Si ritiene, pertanto, che, ex art. 30, comma 5 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, la polizza del progettista incaricato deve coprire i seguenti rischi c.d. speciali:

per i progettisti esterni, i maggiori costi per varianti e/o le nuove spese di progettazione, così come precisato dall'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, derivanti da errori od omissioni commessi durante l'attività di progettazione;

per i progettisti interni solo il maggior costo per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera *d)* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, così come precisato dall'art. 106 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Gli articoli 105 e 106 del regolamento, quindi, quali disposizioni di attuazione delle garanzie disposte dall'art. 30, precisano il contenuto di quest'ultimo, indicando, in maniera analitica, i rischi c.d. speciali coperti dall'apposita polizza: l'art. 105 puntualizza il significato, nei commi 2 e 3, di «maggior costo» e «nuove spese di progettazione», egualmente citati nel suddetto art. 30, mentre l'art. 106 indica con maggior precisione il contenuto della polizza del dipendente incaricato.

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, si ritiene che, ai sensi della normativa sui lavori pubblici, la polizza del progettista incaricato debba coprire i c.d. rischi speciali individuati mediante il combinato disposto dell'art. 30, comma 5, legge n. 109/1994 con gli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

In base a quanto sopra considerato, il Consiglio:

accerta che la polizza di responsabilità professionale del progettista deve coprire solo i c.d. rischi speciali di cui all'art. 30, comma 5, legge n. 109/1994 e successive modificazioni e di cui agli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, derivanti dall'attività di progettazione da questi svolta; essi consistono, per i progettisti esterni, nei maggiori costi per varianti e/o nelle nuove spese di progettazione, così come precisato dall'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, derivanti da errori od omissioni commessi durante l'attività di progettazione; per i progettisti interni, solo nel maggior costo per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera *d)* della legge n. 109/1994 e successive modifiche, così come precisato dall'art. 106 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

manda all'Ufficio affari giuridici perché comunichi la presente deliberazione ai soggetti interessati.

Roma, 25 giugno 2002

Il presidente: GARRI

02A09320

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 10 luglio 2002.

Approvazione delle modifiche al regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla MTS S.p.a. (Deliberazione n. 13658).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 63, 66 e 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 30 giugno 1998, n. 468137, con il quale la MTS S.p.a è stata autorizzata alla gestione del mercato all'ingrosso dei titoli di Stato italiani ed esteri;

Vista la delibera Consob 30 giugno 1998, n. 11517, con la quale la MTS S.p.a è stata autorizzata alla gestione del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 13 maggio 1999, n. 219, recante norme sulla disciplina dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato;

Vista la lettera della MTS S.p.a. del 24 maggio 2002, con la quale sono state comunicate le modifiche al regolamento del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati, relative agli articoli 16, 30 e 31, approvate dall'assemblea della MTS S.p.a. in data 12 aprile 2002;

Visto il parere comunicato dalla Banca d'Italia con lettera n. 2046123 del 1° luglio 2002;

Delibera:

Sono approvate le modifiche al regolamento del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati organizzato e gestito dalla MTS S.p.a., deliberate nell'assemblea del 12 aprile 2002, come trasmesse con lettera del 24 maggio 2002.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob.

Roma, 10 luglio 2002

p. *Il presidente:* CARDIA

02A09319

DELIBERAZIONE 10 luglio 2002.

Modifiche e integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998. (Deliberazione n. 13659).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Vista la propria delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, modificata con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000 e n. 13085 del 18 aprile 2001, concernente il regolamento di attuazione dei citati decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58, e 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati;

Ritenuta l'opportunità di modificare e integrare le disposizioni del citato regolamento;

Considerate le osservazioni formulate dagli enti e dagli organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

Preso atto dell'intesa comunicata dalla Banca d'Italia il 25 giugno 2002;

Delibera:

I. Il regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre

1998, e successivamente modificato con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000 e n. 13085 del 18 aprile 2001, è modificato e integrato come segue:

la lettera *c)* del comma 2 dell'art. 23 (Strumenti finanziari immessi nel sistema in regime di dematerializzazione), è sostituita dal seguente:

«*c)* l'emittente sia incluso nella sezione A dell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 108, comma 2, del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999».

Il comma 1 dell'art. 34 (Rilascio delle certificazioni), è sostituito dal seguente:

«1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta avanzata ai sensi dell'art. 33, previa verifica della regolarità della richiesta stessa, l'intermediario rilascia in conformità alle proprie scritture contabili le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema e rende indisponibili le corrispondenti quantità di strumenti finanziari».

All'art. 48 (Dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati), è aggiunto il seguente comma:

«3. Limitatamente all'immissione nel sistema in regime di dematerializzazione delle quote o azioni di OICR rappresentate dal certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito presso la banca depositaria, a far tempo dalla data convenuta dall'emittente e dalla società di gestione accentrata:

a) l'intermediario, al quale il partecipante all'OICR ha richiesto la registrazione delle proprie quote o azioni in un conto a lui intestato, richiede all'ente emittente la verifica dei diritti corrispondenti alle quote o azioni da registrare nel conto, comunicandogli tutti i dati richiesti da quest'ultimo ai fini di detta verifica;

b) l'ente emittente, effettuata la verifica di cui alla precedente lettera *a)*, ne dà comunicazione alla società di gestione accentrata ed alla banca depositaria. La società di gestione accentrata registra sul conto dell'intermediario e sul conto dell'emittente il corrispondente ammontare di diritti dandone comunicazione agli stessi. L'intermediario procede alla registrazione dei diritti corrispondenti alla quote o azioni del partecipante nel conto a quest'ultimo intestato. La banca depositaria procede all'annullamento del certificato cumulativo e alla contestuale formazione di un nuovo certificato cumulativo rappresentativo delle quote o azioni non ancora dematerializzate, se esistenti».

All'art. 49 (Dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione), è aggiunto il seguente comma:

«2. Limitatamente all'immissione in regime di dematerializzazione delle quote o azioni di OICR di tipo aperto, prima dell'inizio dell'offerta l'emittente comunica alla società di gestione accentrata la data d'inizio dell'offerta e le modalità di regolamento delle operazioni di emissione e rimborso. L'emittente comunica alla società di gestione accentrata l'ammontare degli strumenti finanziari emessi in ciascuna giornata e gli intermediari ai quali accreditarli; all'inizio dell'emissione, per l'apertura del conto, l'emittente comunica altresì le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi e, in ogni caso, il codice identificativo e gli eventuali diritti connessi».

II. La presente delibera è pubblicata nel bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 10 luglio 2002

p. *Il presidente:* CARDIA

02A09318

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 26 giugno 2002.

Intervento «Mappatura e ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dell'area vasta di Cagliari - Terza parte - Interventi strutturali e di monitoraggio - Comune di Sinnai: Ente attuatore: Assessorato regionale dei lavori pubblici. Approvazione perizia di variante e suppletiva. (Ordinanza n. 297).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196/2002 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Mappatura e ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dell'area vasta di Cagliari»;

Atteso che l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, è stato individuato quale struttura a disposizione del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna per l'attuazione dell'intervento sopracitato;

Atteso che tale intervento è finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *A)* su contabilità speciale di Tesoreria intestata a «Presidente Giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che l'importo per la realizzazione dell'intervento risulta disponibile sulla citata contabilità speciale aperta con il n. 1690/3, presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari - Banca d'Italia;

Atteso che con nota n. 656888, in data 8 febbraio 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata: «Assessore regionale dei lavori pubblici per mappatura e ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dell'area vasta di Cagliari;

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata con il n. 1703/2;

Atteso che titolare di detta contabilità è, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, l'assessore *pro-tempore* dei lavori pubblici»;

Atteso che su tale contabilità vanno riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato;

Atteso che l'articolazione progettuale dell'opera, è stata prevista in tre distinte fasi;

Atteso che con ordinanza n. 216 del 31 luglio 2000 è stato approvato il progetto definitivo «Mappatura e ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dell'area vasta di Cagliari - Terza parte interventi strutturali e di monitoraggio»;

Atteso che con ordinanza n. 251 del 10 luglio 2001 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in argomento secondo il seguente quadro economico relativo alla sola terza parte;

		Importi in lire
A) Lavori		1.008.284.870
B) Somme a disposizione		
Diritti allacci Enel-Telecom	7.000.000	
Imprevisti	224.209.843	
Spese generali	102.984.487	
IVA (10% di A + B)	101.528.487	
Totale somme a disposizione		435.722.320
Totale . . .		1.440.007.200

Atteso che durante l'esecuzione dei lavori sono state riscontrate condizioni geologiche non prevedibili che hanno reso necessario predisporre una perizia relativa alla «sorpresa geologica» ed inoltre si è verificata la necessità di eseguire lavori di completamento e migliorie tecniche che comportano un spesa pari al 2,24% dell'importo contrattuale restando pertanto all'interno del limite del 5% di cui alla legge n. 109/1994, art. 25, comma 3;

Atteso che l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con nota prot. 15193 dell'11 giugno 2002 ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva unitamente al parere favorevole espresso dall'ufficio tecnico Istruttore dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, n. 40/sap dell'11 giugno 2002;

Atteso che il quadro economico dell'intervento relativo alla sola terza parte dell'intervento in argomento risulta così rideterminato;

		Importi in euro
A1) Lavori di contratto . .		520.721,15
A2) Perizia sorpresa geologica		28.128,76
A3) Perizia suppletiva e variante		11.281,99
Totale complessivo lavori		560.131,50
B) Somme a disposizione		
Diritti allacci Enel-Telecom	3.615,20	
Diritti attraversamenti stradali	5.164,57	
Imprevisti	68.046,45	
Spese generali	52.435,09	
IVA (10% di A + B)	56.374,67	
Totale somme a disposizione		185.635,98
Totale . . .		745.767,48

Atteso che, il quadro complessivo dell'opera, comprensivo della 2ª e 3ª fase degli interventi, di cui alla sopracitata ordinanza n. 251/01, dell'importo complessivo di € 4.648.112,06 (L. 9.000.000.000) risulta così articolato:

		Importi in euro
A) Lavori in appalto		
Interventi 2ª fase		3.183.618,09
Interventi 3ª fase		560.131,50
Sommano lavori in appalto		
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
Diritti allacci Enel-Telecom	19.108,91	
Diritti attraversamenti stradali	5.164,57	
IVA 10% su (€ 3.743.749,59+ 24.273,48)	376.802,31	
Imprevisti	186.212,29	
Spese generali	317.074,42	
Totale somme a disposizione		904.362,5
Totale complessivo . . .		4.648.112,09

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione della perizia suppletiva e di variante sopra citata relativa all'intervento «Mappatura e ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dell'area vasta di Cagliari - terza parte interventi strutturali e di monitoraggio - Comune di Sinnai»;

Viste le ordinanze del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il direttore dell'ufficio del Commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale - Emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione della perizia suppletiva e di variante

1. Tenuto conto del parere dell'ufficio istruttore dell'assessorato citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa, è approvata la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di: «Mappatura e ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dell'area vasta di Cagliari - terza parte - Interventi strutturali e di monitoraggio - Comune di Sinnai» secondo il seguente quadro economico:

		Importi in euro
A1) Lavori di contratto ..		520.721,15
A2) Perizia sorpresa geologica		28.128,76
A3) Perizia suppletiva e variante		11.281,99
Totale complessivo lavori		560.131,50
B) Somme a disposizione		
Diritti allacci Enel-Telecom	3.615,20	
Diritti attraversamenti stradali	5.164,57	
Imprevisti	68.046,45	
Spese generali	52.435,09	
IVA (10% di A + B)	56.374,67	
Totale somme a disposizione		185.635,98
Totale . . .		745.767,48

2. Il quadro complessivo dell'intervento «Mappatura e ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dell'area vasta di Cagliari - 2ª e 3ª fase», in relazione all'approvazione della presente perizia risulta così rimodulato:

		Importi in euro
A) Lavori in appalto		
Interventi 2ª fase		3.183.618,09
Interventi 3ª fase		560.131,50
Sommano lavori in appalto		
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
Diritti allacci Enel-Telecom	19.108,91	
Diritti attraversamenti stradali	5.164,57	
IVA 10% su (€ 3.743.749,59+ 24.273,48)	376.802,31	
Imprevisti	186.212,29	
Spese generali	317.074,42	
Totale somme a disposizione		904.362,5
Totale complessivo . . .		4.648.112,09

3. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza si richiama quanto previsto dalla sopracitata ordinanza n. 251 del 10 luglio 2001.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 26 giugno 2002

Il sub-commissario governativo: DURANTI

02A09332

ORDINANZA 26 giugno 2002.

Realizzazione intervento «Schema n. 3 Casteldoria - Realizzazione dell'impianto di potabilizzazione di Pedra Maiore» - Ente attuatore: E.S.A.F. - Deroga alla normativa vigente. (Ordinanza n. 298).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la Protezione civile n. 3196/2002 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2002, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;

Atteso che l'E.S.A.F., con nota protocollo n. 3818 del 24 giugno 2002 ha rappresentato, con riferimento

all'intervento Schema n. 3 Casteldoria - Realizzazione dell'impianto di potabilizzazione di Pedra Maiore» quanto segue:

in sede di predisposizione della progettazione esecutiva a cura dell'impresa appaltatrice, trattasi infatti di appalto integrato, è emersa la necessità di svolgere lavori di completamento funzionale che, per motivi di carenza finanziaria, non erano stati previsti nel progetto definitivo;

i sopracitati interventi di completamento funzionale, strettamente connessi con le lavorazioni appaltate e ad esse complementari, comportano un incremento di spesa netto pari al 10,34% dell'importo contrattuale, che troverebbe copertura all'interno del quadro economico dell'intervento medesimo;

in riferimento a tali interventi l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, al quale l'Ente ha trasmesso il progetto esecutivo contenente in uno specifico capitolo i lavori in argomento per l'autorizzazione alla loro realizzazione, nel riconoscere la validità tecnica e la congruità economica, ha fatto presente che, stante la legislazione vigente, solo con specifica deroga commissariale l'Ente potrà realizzare i suddetti lavori;

Atteso che al fine di poter realizzare il progetto con i sopracitati lavori di completamento l'E.S.A.F. ha formulato la seguente richiesta di deroga:

autorizzazione a derogare al disposto di cui all'art. 16, comma 5, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui prevede che il progetto esecutivo venga redatto in conformità al progetto definitivo, posto che nel caso specifico oltre alla parte conforme è prevista anche una parte integrativa;

autorizzazione a derogare al disposto di cui all'art. 25 della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, per l'estendimento delle opere previste in gara dell'importo di € 1.436.336,23 pari al 10,34% dell'importo contrattuale;

Atteso che l'intervento è ricompreso nel «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna»;

Ritenuto per le motivazioni rappresentate dall'E.S.A.F. di dover accogliere la richiesta come sopra specificata;

Ordina:

L'Ente sardo acquedotti e fognature è autorizzato a procedere, con riferimento alla realizzazione dell'intervento «Schema n. 3 Casteldoria - Realizzazione dell'impianto di potabilizzazione di Pedra Maiore», in deroga al disposto di cui all'art. 16, comma 5, e di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 26 giugno 2002

Il sub-commissario governativo: DURANTI

02A09333

ORDINANZA 27 giugno 2002.

Modifica dell'ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2002 «Programma di interventi commissariali destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna - nono stralcio operativo». (Ordinanza n. 299).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la protezione civile n. 3196/2002 n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il commissario governativo è stato delegato a definire un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999 e n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001 e n. 296 del 19 giugno 2002, con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che al fine di esaminare la situazione dell'approvvigionamento idrico della città di Carbonia, si è svolto in data 7 maggio 2002, a Villa Devoto, un incontro tra il Presidente della regione, il Sindaco del comune di Carbonia, l'assessore dei lavori pubblici del comune di Carbonia, il Presidente del Consorzio nucleo industrializzazione di Portovesme, il presidente dell'E.S.A.F., il direttore generale della presidenza, il direttore generale dell'Assessorato dei lavori pubblici;

Atteso che nel corso del suddetto incontro sono state congiuntamente individuate diverse soluzioni, tra le quali l'attuazione dell'intervento di «Adeguamento e potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di San Giovanni Suergiu» per un ammontare complessivo di € 1.050.000, da realizzarsi a cura dell'E.S.A.F, con il ricorso a tutte le procedure d'urgenza in deroga alle norme vigenti e con l'indicazione di prevedere l'esecuzione dei lavori con più turni lavorativi;

Atteso che con ordinanza n. 274 del 1° febbraio 2002 è stato disposta l'interruzione del trasferimento di risorse dall'invaso del Cixerri all'invaso di Bau Pressiu e la conseguente alimentazione dell'acquedotto del Sulcis dalle risorse del Bau Pressiu, nelle more della definizione dell'intervento di adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di San Giovanni Suergiu finalizzato all'utilizzo delle risorse dell'invaso di Monte Pranu;

Atteso che l'E.S.A.F. con nota protocollo n. 4823 del 30 maggio 2002, in relazione all'imminente esaurimento delle scorte del serbatoio di Bau Pressiu ha chiesto il ripristino, con la massima urgenza, dei trasferimenti idrici dal Cixerri per l'approvvigionamento idrico dei comuni serviti dall'acquedotto del Sulcis;

Atteso che con il ripristino del collegamento suddetto verranno utilizzate risorse del sistema Flumendosa-Campidano che sono già all'attualità insufficienti a soddisfare i fabbisogni fino alla fine dell'anno in corso;

Atteso che l'urgente realizzazione dei lavori di potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di San Giovanni Suergiu permette l'utilizzo delle risorse idriche disponibili nell'invaso di Monte Pranu con il conseguente risparmio delle ridottissime disponibilità idriche del Campidano ed al contempo dando la possibilità di affrontare la situazione di gravissima emergenza idrica dell'acquedotto del Sulcis;

Atteso che la sopracitata ordinanza n. 255/01 prevede, tra gli altri, i seguenti interventi che non hanno ancora preso avvio:

N. ordine	Intervento	Ente attuatore	Importo in mld di lire	Importo in euro
14	Azioni permanenti per lo sviluppo della cultura dell'acqua in Sardegna (Collaborazione per la predisposizione del programma: Formez e Hydrocontrol)	Da definire	2	1.032.913,79
15	Studio di fattibilità e progetto di interventi di riutilizzo dei reflui depurati per le colture agro-industriali	Da definire	0,5	258.228,44

Atteso pertanto, che, nelle more dell'acquisizione di ulteriori risorse finanziarie per l'immediata realizzazione dell'intervento di adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di San Giovanni Suergiu, possono essere utilizzate le risorse finanziarie destinate ai sopracitati interventi, per l' importo di € 1.050.000;

Atteso che dalla eventuale mancata erogazione della risorsa idrica, conseguente alle ridotte risorse attualmente disponibili, possono derivare gravissimi problemi di carattere igienico sanitario nonché di ordine pubblico e che quindi sussistono le condizioni per il ricorso alla procedura di realizzazione in somma urgenza, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni;

Atteso che l'art. 147 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 stabilisce in € 200.000 la soglia massima dei lavori eseguibili in somma urgenza si ritiene di dover autorizzare l'E.S.A.F. a procedere in deroga alla norma citata;

Ordina:

Art. 1.

La tabella degli interventi del «Programma commissariale di opere ed interventi destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna», di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001, per le motivazioni sopra esposte è così modificata:

N. ordine	Intervento	Ente attuatore	Importo in mld di lire	Importo in euro
14	Azioni permanenti per lo sviluppo della cultura dell'acqua in Sardegna (Collaborazione per la predisposizione del programma: Formez e Hydrocontrol)	Da definire	466.916.465	241.142,23
15	Adeguamento e potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di San Giovanni Suergiu	E.S.A.F.	2.033.083.500	1.050.000,00

L'attribuzione di eventuali ulteriori risorse per la realizzazione dell'intervento n. 14 di cui al precedente art. 1 verrà effettuata successivamente alla definizione degli elaborati progettuali dell'intervento stesso.

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, l'Ente sardo acquedotti e fognature è individuato quale ente attuatore dell'intervento «Adeguamento e potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di San Giovanni Suergiu».

2. L'E.S.A.F. provvederà all'attuazione dell'intervento «Adeguamento e potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di San Giovanni Suergiu», per l'importo complessivo di € 1.050.000 con le procedure di somma urgenza di cui al disposto dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, in deroga al limite di importo ivi previsto.

3. I lavori di «Adeguamento e potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di San Giovanni Suergiu», di cui alla presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

4. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori sono così fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

espropriazioni: inizio entro mesi tre;

espropriazioni: compimento entro mesi ventiquattro;

lavori: inizio entro mesi tre;

lavori: compimento entro mesi dodici.

5. Essendo l'intervento ricompreso nel programma del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le opere relative, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, sono di assoluta urgenza.

6. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono emessi, su richiesta dell«Ente», dal presidente della regione ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, terzo e quarto comma e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24.

7. Per l'accesso negli immobili e per le occupazioni d'urgenza, trattandosi di intervento di assoluta urgenza, in quanto ricompreso nel nono stralcio operativo del «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna», si provvede ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 32.

8. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il Presidente *pro-tempore* dell'E.S.A.F. è nominato sub-commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, con le modalità indicate nella presente ordinanza, nonché, per l'effetto, titolare della contabilità speciale di tesoreria che verrà aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Cagliari.

9. L'E.S.A.F. è autorizzato, nelle more dell'apertura della suddetta contabilità speciale, ad utilizzare i fondi messi a disposizione dell'E.S.A.F. stesso nella contabilità speciale di tesoreria n. 1713/3 relativa alla realizzazione dell'intervento di cui alle ordinanze n. 53 del 9 agosto 1996 e n. 130 del 14 gennaio 1999.

10. L'E.S.A.F. stesso provvederà a reintegrare lo stanziamento sulla predetta contabilità speciale 1713/3, nella misura effettivamente utilizzata per la realizzazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, successivamente all'apertura della contabilità speciale relativa all'intervento in argomento ed al conseguente versamento, da parte del commissario governativo, delle somme necessarie all'attuazione dell'intervento stesso.

11. Gli importi delle spese sostenute sono certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal Presidente dell'E.S.A.F. corredate da idonea documentazione.

12. Si rimanda a eventuale successiva ordinanza la definizione di ulteriori elementi del rapporto di affidamento all'E.S.A.F. dell'attuazione dell'intervento «Adeguamento e potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di San Giovanni Suergiu».

Art. 3.

Resta fermo quant'altro disposto dall'ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 27 giugno 2002

Il commissario governativo: PILI

02A09331

ORDINANZA 2 luglio 2002.

Integrazione dell'ordinanza n. 293 del 6 giugno 2002 - Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis). - Deroga utenze turistiche. (Ordinanza n. 300).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la Protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;

Vista la propria ordinanza n. 293 del 6 giugno 2002, con la quale relativamente al sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri sono stati disposti i vincoli delle risorse invasate e sono state regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo, con effetto sino al 31 dicembre 2002;

Atteso che, come già disposto negli anni precedenti è opportuno che, la riduzione dell'orario giornaliero di erogazione dell'acqua, per uso civile, possa essere derogato per le sole aree a prevalente utilizzazione turistica, fermo restando il vincolo complessivo del volume di risorsa idrica assegnato al settore civile;

Ordina:

Art. 1.

Il disposto dell'ordinanza commissariale n. 293 del 6 giugno 2002, per i motivi di cui in premessa è integrato nel seguente modo:

all'art. 4 è aggiunto il seguente art. 5:

«5. Con decorrenza 1° luglio 2002, e sino al 31 agosto 2002 la riduzione dell'orario giornaliero di erogazione dell'acqua, per uso civile, può essere derogata per le sole utenze civili dei comuni a prevalente vocazione turistica alimentati dagli acquedotti sud-occidentale (N.P.R.G.A Schema n. 47) e sud-orientale (N.P.R.G.A Schema n. 46), serviti dal sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri.

In tali casi l'erogazione non può essere mantenuta oltre le ore 18,00.».

Art. 2.

1. È confermato il divieto dell'utilizzo delle risorse idriche potabili per l'innaffiamento di parchi, giardini, pubblici e privati e lavaggio di strade ed automezzi.

2. È fatto carico ai comuni interessati di adottare opportune, conformi ordinanze di ottemperanza al predetto divieto con previsione di irrogazione di adeguate sanzioni amministrative per le violazioni accertate.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 2 luglio 2002

Il commissario governativo: PILI

02A09360

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 4 luglio 2002, n. **2/2002.**

Circolare esplicativa del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, recante regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE, 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali.

Agli Assessorati alla sanità - servizi veterinari - delle regioni e province autonome

All'Istituto superiore di sanità

Agli Istituti zooprofilattici sperimentali

Agli uffici veterinari periferici

Al Comando carabinieri per la sanità

All'AIA - Associazione italiana allevatori

All'ANAS

All'AISA Associazione industria salute animale

All'ASSALZOO - Associazione produttori alimenti zootecnici

Alla COPAGRI

Alla Confederazione coltivatori diretti

Alla Confagricoltura

Alla C.I.A.

All'ASSOGRASSI

All'U.N.A. - Unione nazionale avicoltura

Alla FNOVI

All'A.N.A.DI.SME.

All'AS.CO.FAR.VE

All'A.D.F.

All'ASSO-RAM

Premessa.

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 15 dicembre 2001 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, concernente «Regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE in materia di additivi nella alimentazione degli animali, che sostituisce ed abroga il decreto del Presidente della Repubblica n. 228/1992.

Al fine della sua corretta applicazione e nell'intento di chiarire ogni eventuale perplessità in merito, si forniscono di seguito alcune indicazioni, in particolare sugli articoli in merito ai quali potrebbero eventualmente sussistere dubbi interpretativi.

Campo di applicazione.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 433/2001 regolamenta:

la filiera degli additivi e delle premiscele di additivi (preparazione, distribuzione, commercio, impiego) utilizzate nella alimentazione degli animali;

alcuni aspetti relativi ai mangimi che contengono additivi e premiscele, fermo restando quanto disciplinato dalla vigente normativa in materia, con particolare riguardo al decreto legislativo n. 123/1999.

Inoltre detta norma, nell'intento di offrire al consumatore ogni possibile garanzia di sicurezza circa l'impiego degli additivi nell'alimentazione degli animali:

individua gli additivi, utilizzati ordinariamente per la fabbricazione dei mangimi, che non presentano rischi per la salute;

individua gli additivi ad «alta tecnologia», la cui autorizzazione alla immissione in circolazione è associata al responsabile di quest'ultima.

Il regolamento di cui trattasi, come esplicitato rispettivamente all'art. 1, commi 2 e 4, non si applica:

ai coadiuvanti tecnologici utilizzati come sostanze nella trasformazione di materie prime per mangimi, di mangimi o di additivi ai fini di un determinato obiettivo tecnologico, durante il trattamento o la trasformazione. L'eventuale presenza di loro residui deve in ogni caso soddisfare i requisiti sanitari e tecnologici menzionati al comma medesimo;

agli additivi, alle, relative premiscele ed ai mangimi il cui impiego risulta consentito in Paesi terzi e che transitano in ambito comunitario al solo fine di essere lavorati e successivamente riesportati; al riguardo si richiama alla attenzione delle SS.LL. la vigenza dell'art. 10, legge 15 febbraio 1963, n. 281.

Inoltre, analogamente a quanto applicato sul territorio relativamente alle disposizioni previste a norma del decreto legislativo n. 123/1999, non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento di cui trattasi la distribuzione e la somministrazione ad animali:

familiari (cani, gatti, roditori, pesci d'acquario, uccelli da gabbia e da voliera, tartarughe, altre specie);

comunque non destinabili in alcun caso a produrre o a divenire alimento per il consumo umano,

degli additivi, delle premiscele, dei prodotti di cui alla Dir. 82/471/CEE elencati all'allegato I, decreto legislativo n. 123/1999, dei mangimi complementari che li contengono, purché posti in circolazione in confezioni espressamente ed esclusivamente a questi destinate.

Condizioni per l'autorizzazione degli additivi e relative procedure.

L'art. 3 definisce le condizioni necessarie e sufficienti per poter autorizzare un additivo e precisa che solo quelli autorizzati, con regolamento della Commissione europea ai sensi della procedura di cui all'art. 4, possono essere immessi in circolazione nel territorio della Comunità.

Secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del regolamento 433/01 taluni additivi autorizzati e le premiscele, preparate con detti additivi, possono essere utilizzati e/o immessi in circolazione solo se incorporati nei mangimi e, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 123/1999, relativi stabilimenti o intermediari devono essere riconosciuti o registrati ai sensi dello stesso decreto legislativo.

L'art. 6, comma 9, prevede la pubblicazione nella G.U.C.E. di una lista europea degli additivi autorizzati.

Nelle more della pubblicazione di tale lista di additivi autorizzati si ritiene occorra fare ancora riferimento agli allegati I e II, decreto del Presidente della Repubblica n. 228/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai successivi regolamenti comunitari relativi all'autorizzazione degli additivi per l'alimentazione animale, pubblicati nelle G.U.C.E. e reperibili su internet nel sito EURLEX della Comunità europea e disponibili inoltre presso l'ufficio XI della direzione generale della sanità pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute

Additivi, premiscele, mangimi complementari.

La produzione di mangimi complementari, mangimi composti contenenti additivi, prevede il possesso di precisi e specifici requisiti, strutturali funzionali e procedurali previsti ai sensi:

dell'art. 2, comma 2, lettere *c)* ed *e)*, decreto legislativo n. 123/1999 (riconoscimento);

oppure:

dell'art. 7 comma 2, lettere *c)* e *d)*, decreto legislativo n. 123/1999 (registrazione).

L'art. 14 del regolamento di cui trattasi stabilisce i tenori massimi di alcuni additivi nei mangimi complementari differenziando, di fatto, una premiscela da un mangime complementare.

Detta distinzione, che il comma 2, lettere *a)* e *b)* dell'articolo di cui trattasi stabilisce con assoluta precisione, relativamente ad alcuni additivi, fa inequivocabilmente chiarezza tra questi prodotti.

In particolare i tenori massimi di additivi, di cui al comma 2, lettera *a)*, previsti per i mangimi complementari destinati indistintamente a tutte le specie animali, non possono, in detti mangimi, in ogni caso essere superati (quintuplo del tenore massimo fissato).

Nei casi in cui per detti mangimi sia espressamente indicata la specie di destinazione detti limiti possono essere superati, fermi restando comunque i limiti di cui al comma 2, lettera *b)*.

Nella evenienza in cui i limiti, previsti dal comma 2, siano superati, detti prodotti sono premiscele e non più mangimi complementari e, pertanto, la loro circolazione ed il loro impiego sono consentiti esclusivamente previo riconoscimento o registrazione ai sensi del decreto legislativo n. 123/1999.

L'art. 14, comma 4, relativamente alla distribuzione ed all'impiego di mangimi complementari di cui all'articolo 14 comma 2, limitatamente a quelli per animali destinati a divenire o a produrre alimenti per l'uomo, prevede l'ap-

plicazione del decreto legislativo n. 123/1999, valutato che gli additivi menzionati in tale comma sono additivi cosiddetti «sensibili» (antibiotici, coccidiostatici, fattori di crescita, vitamina D, antiossidanti, ecc.).

Tuttavia, in merito alla distribuzione ed all'impiego di tali mangimi, il decreto legislativo n. 123/1999:

non stabilisce alcuno specifico requisito;

non prevede alcun riconoscimento o alcuna registrazione.

Pertanto, ai sensi della vigente normativa in materia ed alla luce quanto sopra, gli obblighi di legge, di cui al citato comma 4, sono soddisfatti qualora il legale rappresentante della ragione sociale che distribuisce e/o utilizza tali mangimi ne abbia formalmente comunicato la distribuzione e/o l'impiego, all'A.S.L. territorialmente competente.

L'art. 15, comma 1, richiama e sottolinea che l'impiego e l'immissione in circolazione di taluni additivi e delle relative premiscele è riservato esclusivamente alle ragioni sociali che dispongano a seconda dei casi:

del riconoscimento rispettivamente ai sensi dell'art. 2 o dell'art. 3, decreto legislativo n. 123/1999;

della registrazione rispettivamente ai sensi dell'art. 7 o dell'art. 8, decreto legislativo n. 123/1999. Inoltre, in sintonia con quanto previsto ai sensi dell'art. 14, anche l'impiego e la circolazione dei prodotti che superano i limiti previsti al comma 2 del medesimo articolo, essendo considerati sotto il profilo giuridico come premiscele di additivi, è riservata agli impianti autorizzati ai sensi dei decreto legislativo n. 123/1999.

I successivi commi 2 e 3, disciplinano la fornitura di taluni additivi, mentre, il successivo comma 4 disciplina l'incorporazione nei mangimi di taluni additivi esclusivamente sotto forma di premiscele.

Il comma 5, in deroga al comma 4, prevede per stabilimenti in possesso dei requisiti di cui al cap. I.2.b) allegato I, decreto legislativo n. 123/1999, la possibilità d'incorporare premiscele in percentuali comprese tra 0,05% e 0,2% in peso.

Detta deroga risulta subordinata:

al consenso del Ministero della salute;

all'accertamento del possesso dei requisiti da parte delle regioni o delle province autonome, o dalla autorità sanitaria da queste individuata.

Infine il comma 6 individua deroghe ai commi 2 e 3.

Al riguardo, considerato che:

ai sensi del decreto legislativo n. 123/1999 la potestà autorizzativa è attribuita alle regioni, fatta eccezione per l'art. 2, comma 2, lettera *a)*, del medesimo decreto;

gli impianti che incorporano additivi o premiscele nei mangimi sono comunque già stati autorizzati dalle regioni o dalle province autonome,

nel rispetto delle autonomie regionali, si suggeriscono di seguito alcune possibili procedure individuate da questo Ministero per la compiuta applicazione dei commi 5 e 6 di detto art. 15.

Deroga art. 15, comma 5:

1) gli stabilimenti, che incorporano nei mangimi premiscele nelle percentuali comprese tra 0,05% e 0,2% in peso, trasmettono alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente, o alla autorità sanitaria da questa individuata:

l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al cap. I.2.b), allegato I, decreto legislativo n. 123/1999, entro sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente circolare;

2) le regioni o le provincie autonome:

assicurano i controlli previsti:

entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmettono al Ministero della salute l'elenco aggiornato di detti stabilimenti in deroga;

iscrivono detti stabilimenti in deroga al comma 5, nella specifica sezione individuata al medesimo comma.

Il consenso previsto da detto comma risulta informalmente esercitato dal Ministero della salute all'atto del ricevimento di detto elenco.

Deroga art. 15, comma 6, lettera *a)*:

1) gli stabilimenti che intendono usufruire di detta deroga, trasmettono alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente, o alla autorità sanitaria da questa individuata, la autocertificazione del possesso dei requisiti ivi previsti, entro sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente circolare.

2) le regioni a le provincie autonome:

assicurano i controlli previsti;

entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmettono al Ministero della salute l'elenco aggiornato di detti stabilimenti in deroga.

Deroga art. 15, comma 6, lettera *b)*:

1) gli stabilimenti che intendono usufruire di detta deroga, trasmettono alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente, o alla autorità sanitaria da questa individuata, la autocertificazione del possesso dei requisiti ivi previsti, entro sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente circolare.

2) le regioni o le provincie autonome:

entro un anno dal ricevimento di detta autocertificazione effettuano i sopralluoghi per accertare l'esistenza dei requisiti previsti ai sensi del comma 6, lettera *b),* 3);

iscrivono gli stabilimenti di cui al comma 6, lettera *b)*, nelle specifiche sezioni individuate al successivo comma 7;

entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmettono al Ministero della salute l'elenco aggiornato degli stabilimenti in deroga presso i quali è stato effettuato il sopralluogo con esito favorevole.

L'art. 15, comma 9, attua la direttiva 98/51/CE in merito al riconoscimento ed alla registrazione degli stabilimenti di produzione di additivi, di premiscele e di mangimi composti ubicati in Paesi terzi.

Detta direttiva prevede la predisposizione, da parte della Commissione U.E. di un elenco di Paesi terzi da

cui poter importare detti prodotti e, nell'ambito di ciascun Paese terzo la segnalazione da parte della relativa autorità sanitaria, di un elenco di stabilimenti che possiedono requisiti equivalenti a quelli previsti dal decreto legislativo n. 123/1999.

In via transitoria, nelle more dell'entrata a regime di dette disposizioni, il regolamento di cui trattasi prevede che gli stabilimenti siti in Paesi terzi, che intendono esportare verso la Comunità, dispongano di almeno un rappresentante nella Comunità medesima. Detto rappresentante, stabilito in Italia, deve presentare al Ministero della salute una dichiarazione con la quale:

indica la ragione sociale, sede amministrativa, sede produttiva e Paese terzo del produttore nonché la propria ragione sociale, la partita I.V.A., la sede amministrativa e la eventuale sede produttiva (da intendersi anche come deposito, magazzino ecc.);

garantisce che lo stabilimento dispone di requisiti, secondo il prodotto in questione, a quelli previsti ai sensi dell'ar. 2, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e dell'art. 7, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo n. 123/1999;

si impegna a tenere una registrazione dei prodotti che immette in circolazione nella Comunità per conto dello stabilimento che rappresenta, conforme a quanto previsto ai sensi del decreto legislativo n. 123/1999.

Il Ministero della salute predispone gli elenchi, ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e la trasmissione alle competenti autorità comunitarie.

Ciascun Paese membro invia alla Commissione ed agli altri Paesi membri l'elenco di detti stabilimenti con l'indicazione del relativo rappresentante nella Comunità, nonché i periodici aggiornamenti.

Etichettatura.

L'etichettatura degli additivi, delle premiscele e dei mangimi, ferme restando le vigenti disposizioni in materia, deve essere effettuata ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento di cui trattasi.

L'art. 16, comma 1, lettera *a)*, paragrafo 1), in merito alla etichettatura degli additivi prevede per tutti (ad eccezione degli enzimi e dei microrganismi) l'indicazione di:

nome attribuito all'additivo all'atto della sua autorizzazione;

numero di registrazione CE dell'additivo.

Inoltre detto paragrafo prevede che sulla etichetta degli additivi, la cui autorizzazione è associata al responsabile dell'immissione in circolazione, siano indicate anche la denominazione ed il numero di immatricolazione della ragione sociale del responsabile della immissione in circolazione.

Al riguardo nelle more della pubblicazione dei previsti elenchi degli additivi autorizzati, al fine di consentire una piena identificazione degli additivi in circolazione e la loro assoluta tracciabilità, si ritiene, per quanto possibile, che occorra fare ancora riferimento agli elenchi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 228/1992, alle successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai successivi regolamenti comunitari relativi all'autorizzazione di additivi, così come evidenziato nella sezione relativa alle «condizioni per l'autorizzazione degli additivi e relative procedure».

Anche per gli enzimi ed i microrganismi di cui all'art. 16, comma 1, lettera *c)*, punto 1) e 2), così come già indicato alla sezione «condizioni per l'autorizzazione degli additivi e relative procedure» della presente circolare, nelle more della pubblicazione dei relativi elenchi riportanti il numero di registrazione CE, si ritiene, per quanto possibile, che occorra fare ancora riferimento agli elenchi di cui all'allegato II, decreto del Presidente della Repubblica n. 228/1992, alle successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai successivi regolamenti comunitari relativi all'autorizzazione di additivi.

In tal caso, i numeri elencati in detto allegato II, in quanto semplici numeri progressivi non devono essere riportati in etichetta.

Relativamente all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, il numero di riconoscimento attribuito all'impresa, ivi previsto, deve intendersi riferito al produttore del mangime e non al fabbricante degli additivi.

In via transitoria entro sei mesi a far data dalla pubblicazione dei summenzionati elenchi, è consentito lo smaltimento delle giacenze di tutti i prodotti etichettati come indicato ai punti precedenti.

Ulteriori considerazioni.

Si precisa inoltre che tutti i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 228/1992, ora abrogato, relativamente agli additivi contemplati dalla vigente normativa, presenti in altra normativa, si intendono riferite al decreto del Presidente della Repubblica n. 433/2001.

Infine relativamente all'allegato *C*:

i riferimenti agli additivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, nella parte I dell'allegato, sono in realtà agli additivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*;

i riferimenti agli additivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*, nella parte II dell'allegato, sono in realtà agli additivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*.

Si tratta di un'inversione a cui si è provveduto con apposita «errata corrige», che verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Disposizioni finanziarie.

Nelle more della emanazione del decreto di cui all'art. 22, comma 2, le regioni e le province autonome applicano i criteri già adottati in applicazione del decreto legislativo n. 123/1999.

Roma, 4 luglio 2002

Il Ministro della salute: SIRCHIA

02A09406

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 16 luglio 2002, n. **22.**

Riscatto delle quote tabacco a titolo del raccolto 2002. Reg. n. 2075/92 del Consiglio, art. 14, par. 1.

Al Ministero politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche com.rie e intern.li - Div. VII - Div. FEOGA
All'A.P.T.I.
All'UNITAB
Alla Coldiretti-DIP.ECON.CO
Alla Conf.ne italiana agricoltori
Alla Confagricoltura
Alla COPAGRI
Alla F.AGR.I.
Alla Confcooperative Federagroalimentare
All'ANCA LEGA Coop
Alla Org.ne Interprof.le Interbright
Alla Org.ne Interprof.le Interorientali
All'Ass.ne Interprof.le Tabacco
All'E.T.I. - Ente Tabacchi Italiani
Alla S.G.S. Italia S.r.l.
AR.T.I. FINSIEL
All'Ufficio Tecnico
e p.c.:
Comando carabinieri - politiche agricole

In applicazione della normativa citata in oggetto, il Reg. (CE) n. 2848/98 della Commissione, art. 34, stabilisce l'attuazione di un programma di riscatto delle quote, al fine di agevolare la riconversione dei produttori che, a titolo individuale e su base volontaria, intendano abbandonare l'attività nel settore tabacchicolo.

Il successivo art. 35 stabilisce che il produttore che decide di abbandonare, definitivamente e totalmente, l'attività nel settore tabacchicolo per aderire al programma di riscatto, deve darne comunicazione scritta all'A.G.E.A. e, nel caso di membri di un'associazione, all'Associazione stessa, entro il 1° settembre dell'anno di ciascun raccolto.

Pena esclusione dal programma, le domande di adesione al programma di riscatto quote debbono essere compilate, utilizzando copia dell'allegato alla presente circolare (all. 1), sottoscritte e presentate, corredate di copia non autenticata del documento di identità, entro e non oltre il 1° settembre 2002, secondo le modalità appresso descritte:

a mano, da parte del richiedente o dell'associazione d'appartenenza, presso l'ufficio accettazione dell'A.G.E.A. - via Palestro, 81 - 00185 Roma;

a mezzo raccomandata al medesimo indirizzo; in tal caso si precisa che non verranno accettate istanze che pervengano all'ufficio accettazione successivamente alla data di cui sopra.

Una volta acquisite le istanze, l'A.G.E.A. pubblicherà un elenco delle stesse, in modo che altri produttori possano acquistare la quota, a qualsiasi titolo ma comunque in via definitiva, prima che sia effettivamente riscattata.

Al proposito, si precisa che il subentro al programma di riscatto può riguardare anche uno solo dei gruppi varietali eventualmente posseduti dal cedente, ma deve comunque interessare la totalità del quantitativo risultante per il gruppo varietale stesso, seppure non necessariamente da parte di un unico acquirente.

Nel caso di produttori appartenenti ad associazioni di produttori, il diritto di prelazione nell'acquisto potrà essere esercitato secondo il seguente ordine:

1) dai produttori associati alla stessa associazione dei riscattanti;

2) dalla stessa associazione dei riscattanti, anche per intestatari-soci da nominare;

3) dagli altri produttori singoli o associati ad altre associazioni.

Gli accordi, redatti utilizzando copia dell'apposito modulo anch'esso allegato alla presente (all. 2), dovranno essere registrati da parte dell'associazione dell'acquirente, la quale provvederà ad inserire i dati dell'accordo direttamente nel sistema informativo tabacco e successivamente a consegnare presso l'A.G.E.A. i modelli stessi firmati in originale e corredati di copia dei documenti di identità delle parti, entro e non oltre il 31 dicembre 2002.

La relativa quota sarà trasferita con decorrenza dal raccolto 2003.

Non sono ammessi al programma di riscatto delle quote:

i produttori che non hanno concluso contratti di coltivazione, per le quote oggetto di riscatto, per i raccolti 2000, 2001 e 2002 come previsto dal par.3 dell'articolo 34 del regolamento citato in premessa;

i produttori titolari di quota sottoposti a procedure d'infrazione e quelli ai quali sono state o saranno applicate sanzioni, relativamente alle quote, a seguito di controlli in campo eseguiti rispettivamente per le campagne 2001 e 2002.

Non saranno infine riscattate le quote dei produttori ammessi che non derivano da consegne del periodo di riferimento bensì da riserva nazionale 2001 e/o da distribuzione di residui, oltre che le quote detenute a titolo provvisorio.

Decorso il termine del 31 dicembre 2002, le quote che non sono state acquistate da altri produttori, vengono definitivamente riscattate.

I produttori titolari delle quote ammesse a riscatto a titolo del raccolto 2002, riceveranno, in occasione del pagamento dei premi relativi ai raccolti 2003, 2004 e 2005, gli importi di cui all'art. 36 del Reg. n. 2848/98.

Si raccomanda agli organismi in indirizzo la massima e tempestiva divulgazione del contenuto della presente.

Roma, 16 luglio 2002

Il direttore dell'area organismo pagatore
MIGLIORINI

ALLEGATO 1

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
A.G.E.A. - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA
SETTORE TABACCO

Spazio riservato al Protocollo

Spazio riservato al Codice a Barre

NUMERO REGISTRAZIONE AL SISTEMA CENTRALIZZATO

MODELLO ADESIONE AL PROGRAMMA RISCATTO QUOTE CAMPAGNA 2003

IL SOTTOSCRITTO:
DATI PRODUTTORE/ AZ. PRODUTTRICE DICHIARANTE

MATRICOLA CODICE FISCALE PARTITA I.V.A. SESSO M F

COGNOME O RAGIONE SOCIALE NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO DI RESIDENZA N. CIVICO C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA PROV. TELEFONO

DICHIARA DI ADERIRE IRREVOCABILMENTE AL PROGRAMMA DI RISCATTO DELLE QUOTE DI CUI ALL'ARTICOLO 34 DEL REG. CEE N° 2848/98 DELLA COMMISSIONE; LA PRESENTE ADESIONE VALE PER TUTTI I GRUPPI VARIETALI E PER L'INTERO AMMONTARE DELLE QUOTE DETENUTE A TITOLO DEFINITIVO DAL SOTTOSCRITTO PER IL RACCOLTO 2002 ED IMPLICA IL SUCCESSIVO DEFINITIVO ABBANDONO DELLE COLTIVAZIONI DEL TABACCO.

FIRMA PRODUTTORE / AZ. PRODUTTRICE DICHIARANTE

DATA (giorno mese anno)

LA SOTTOSCRITTA ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA

Matricola Associazione Ragione Sociale

PRENDE ATTO DELLA VOLONTA' ESPRESSA DAL PROPRIO SOCIO IN ORDINE AL PROGRAMMA RISCATTO QUOTE

Firma per presa d'atto dell'Associazione

DATA (giorno mese anno)

ALLEGATO 2

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
A.G.E.A. - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA
SETTORE TABACCO

Spazio riservato al Protocollo

Spazio riservato al Codice a Barre

NUMERO REGISTRAZIONE AL SISTEMA CENTRALIZZATO

MODELLO IMPEGNO ACQUISTO QUOTA DA RISCATTO CAMPAGNA 2003

DATI PRODUTTORE/ AZ. PRODUTTRICE RICHIEDENTE

MATRICOLA CODICE FISCALE PARTITA I.V.A. SESSO M F

COGNOME O RAGIONE SOCIALE NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO DI RESIDENZA N. CIVICO C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA PROV. TELEFONO

DATI PRODUTTORE/ AZ. PRODUTTRICE CEDENTE

MATRICOLA CODICE FISCALE PARTITA I.V.A. SESSO M F

COGNOME O RAGIONE SOCIALE NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO DI RESIDENZA N. CIVICO C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA PROV. TELEFONO

NUMERO ADQ CEDENTE G.V. QUOTA TOTALE ADQ

DATI IMPEGNO ACQUISTO QUOTA DA RISCATTO

QUOTA ACQUISITA DATA STIPULA (giorno mese anno)

FIRMA DEL RICHIEDENTE FIRMA DEL CEDENTE

02A09404

CIRCOLARE 16 luglio 2002, n. **23.**

Settore Tabacco - Controlli in campo - Raccolto 2002.

Al Ministero politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche com.rie e intern.li - Div. VII - Div. FEOGA,

All'A.P.T.I. - via Collina 48 - 00187 ROMA

All'UNITAB,

Alla Coldiretti-DIP.ECON.CO,

Alla Conf.ne Italiana Agricoltori,

Alla CONFAGRICOLTURA,

Alla COPAGRI,

Alla F.AGR.I.,

Alla Confcooperative Federagroalimentare,

All'ANCA LEGA Coop,

Alla Org.ne Interprof.le INTERBRIGHT,

Alla Org.ne Interprof.le INTERORIENTALI,

All'Ass.ne Interprof.le Tabacco,

All'E.T.I. - Ente Tabacchi Italiani,

Alla S.G.S. Italia s.r.l.,

AR.T.I. FINSIEL,

All'Ufficio Tecnico - SEDE

e p.c.:

Comando Carabinieri - politiche agricole,

Disposizioni generali

Il Regolamento (CE) n. 2848/98, agli articoli 43, 44 e 46, dispone l'esecuzione dei controlli in loco da effettuare da parte degli Stati membri, allo scopo di verificare i dati riportati nei contratti di coltivazione, in particolare per quanto riguarda la misurazione della superficie, l'ubicazione delle particelle e l'accertamento varietale, nonché il rispetto del termine per il trapianto.

L'Organismo incaricato dei controlli provvederà a comunicare via fax alle associazioni i nominativi dei soci estratti a campione, sulla base dei criteri prefissati da questa azienda, con il relativo calendario dei sopralluoghi, con un preavviso non superiore alle 48 ore, come prevedono le disposizioni della Comunità in materia di controlli inopinati.

Si dispone che ai sopralluoghi sia presente un incaricato dell'associazione, preferibilmente il tecnico responsabile dell'assistenza nei confronti dell'azienda da controllare, il quale dovrà apporre la propria firma, congiuntamente al produttore, sul verbale di controllo che verrà redatto al termine della verifica.

L'incaricato dell'associazione dovrà esibire ai tecnici controllori apposita delega firmata dal legale rappresentante dell'associazione stessa.

Si precisa che si è ritenuto necessario richiedere la presenza delle Associazioni nella fase di esecuzione dei controlli, in quanto le stesse possono essere assoggettate all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 50 paragrafo 2-*ter* del Regolamento (CE) 2848/98, sulla base di quanto risultante dai controlli stessi.

Metodologia di controllo

L'incontro con il produttore e l'associazione verrà preceduto, in alcune zone, e comunque ove possibile, da un'indagine speditiva sulle particelle dichiarate.

Successivamente, il sopralluogo si svolgerà in contraddittorio e vi dovranno necessariamente presenziare sia il produttore o titolare dell'azienda di produzione che il delegato dell'associazione, salvo il caso in cui il primo deleghi per iscritto altra persona di fiducia o eventualmente lo stesso delegato dell'associazione.

Questi, in tal caso, dovrà apporre sul verbale la propria firma sia come delegato del produttore, in assenza dello stesso, che dell'associazione.

Le risultanze del sopralluogo verranno trascritte sul verbale di controllo, composto essenzialmente di un frontespizio e di due allegati.

Il frontespizio (mod. Vl) riporterà già prestampati i dati dell'azienda da controllare, inclusi quelli del piano di coltivazione allegato all'impegno sottoscritto dal coltivatore.

Il tecnico controllore riporterà sullo stesso le risultanze dell'accertamento effettuato sulle particelle dichiarate prendendo in considerazione anche eventuali anomalie catastali (variazioni catastali, frazionamenti, usi civici, zone demaniali etc.) che si dovessero evidenziare, purché riconducibili alle stesse particelle dichiarate.

Per quanto riguarda, invece, eventuali coltivazioni effettuate su particelle non dichiarate, il controllore effettuerà il rilevamento, se richiesto dall'azienda di produzione, a condizione che l'ubicazione di queste ricada nella medesima provincia di quelle dichiarate e purché venga esibita la documentazione probante relativa al titolo di possesso, unitamente alla documentazione catastale (visura e mappa catastale), e ne riporterà le risultanze sull'apposito modello V2 allegato al verbale.

La compilazione e sottoscrizione di tale modello costituisce istanza nei confronti dell'AGEA, da parte del produttore e dell'associazione, finalizzata ad ottenere il conteggio della superficie riscontrata sulle particelle non dichiarate quale superficie coltivata utile.

Sottoscrivendo l'apposita dichiarazione contenuta nel modello, infatti, non sarà necessario presentare alcun ricorso, ma verranno applicate, in luogo delle sanzioni previste dall'art. 50, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 2848/98, qualora ne ricorrano le condi-

zioni, quelle di cui ai paragrafi 2-*bis* e 2-*ter*, del medesimo articolo, rispettivamente nei confronti del produttore e dell'associazione.

L'istanza non potrà essere accolta qualora le superfici inserite in tale fase dovessero generare, ad un successivo controllo, ulteriori situazioni di supero con altri coltivatori.

È inoltre previsto un allegato (mod. V3) con il quale il produttore potrà fornire eventuali dichiarazioni da mettere a verbale, da sottoporre in caso di ricorso a valutazione da parte dell'AGEA, ivi incluse informazioni relative a particelle non dichiarate che non sia possibile inserire nel modello V2 (ad esempio, perché ricadenti in province diverse da quelle dichiarate e/o perché non supportate da titolo di possesso in regola), tenendo presente che la procedura adottata per l'inserimento dei piani di coltivazione, che esegue un controllo preventivo dei dati risultanti dal catasto informatico, fa ritenere estremamente improbabile il verificarsi del mero errore materiale.

Le copie del verbale e degli eventuali allegati che verranno rilasciate all'azienda e all'associazione avranno solo la funzione di presa d'atto di quanto rilevato, poiché l'esito del controllo, in termini di eventuali sanzioni da applicare, verrà successivamente deciso dall'AGEA.

In caso di esito negativo, questo verrà notificato alle aziende interessate:

se associate, per il tramite dell'associazione di appartenenza; questa verrà informata mediante collegamento informatico al Sistema tabacco.

se produttori singoli, tramite comunicazione diretta.

In entrambi le ipotesi, gli eventuali ricorsi dovranno pervenire all'AGEA - Ufficio colture specializzate - via Palestro,81 - 00185 Roma entro e non oltre 30 giorni dalla data della notifica stessa; pertanto non verranno presi in considerazione ricorsi pervenuti successivamente a tale termine.

Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto, si evidenzia di seguito l'impatto delle specifiche sanzioni in rapporto alla rispettiva casistica:

superficie coltivata valida riscontrata sulle particelle dichiarate > 90% della superficie totale dichiarata coltivata nell'impegno di coltivazione del produttore = nessuna sanzione (solo eventuale abbattimento della produttività massima);

superficie coltivata valida riscontrata sulle particelle dichiarate < 90% della superficie totale dichiarata coltivata nell'impegno di coltivazione del produttore sanzione di cui al paragrafo 2, art. 50 (riduzione tariffaria del premio per il 2002 e della quota di produzione per il 2003 pari al doppio dello scostamento percentuale rilevato, nonché detrazione dall'aiuto specifico 2002 dell'associazione, pari alla metà della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi);

superficie coltivata valida comprensiva di quella riscontrata sulle particelle non dichiarate > 90% della superficie totale dichiarata coltivata nell'impegno di coltivazione del produttore = sanzioni di cui ai paragrafi 2-*bis* e 2-*ter*, art. 50 (riduzione tariffaria del premio al produttore pari al 5% e detrazione dall'aiuto specifico 2002 dell'associazione, pari alla metà della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi);

superficie coltivata valida comprensiva di quella riscontrata sulle particelle non dichiarate < 90% della superficie totale dichiarata coltivata nell'impegno di coltivazione del produttore sanzione di cui al paragrafo 2, art. 50 (riduzione tariffaria del premio per il 2002 e della quota di produzione per il 2003 pari al doppio dello scostamento percentuale rilevato nonché detrazione dall' aiuto specifico 2002 dell'associazione, pari alla metà della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi).

Titoli di conduzione dei terreni

Il tecnico controllore dovrà svolgere l' attività di verifica, e in caso di particelle in supero e/o non dichiarate anche di acquisizione, dei titoli di conduzione dei terreni; in caso di mancanza o di irregolarità, non è consentito l'inserimento a verbale di superficie coltivata rilevata relativamente alla particella o alle particelle in questione.

Si invitano pertanto le associazioni, onde evitare pesanti sanzioni, a curare con la massima diligenza la tenuta dei fascicoli aziendali dei propri soci, che dovranno essere corredati di mappe e visure catastali aggiornate all'anno solare in corso (o, se antecedenti, con apposita dichiarazione del produttore che attesti, sotto la propria responsabilità, che i dati contenuti in tale documentazione sono invariati) e titoli di conduzione registrati a termini di legge.

Si ribadisce infatti che le sanzioni predette non sono solo a carico dei produttori ma anche delle associazioni e che la mancanza del fascicolo aziendale e degli elementi informativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, ed in particolare dei titoli di conduzione, può comportare la revoca del riconoscimento.

Per agevolare tale attività si forniscono succintamente le seguenti indicazioni, anche in funzione delle innovazioni introdotte dalla legge n. 448 del 23 dicembre 1998.

A) Proprietario coltivatore: è sufficiente produrre la relativa visura catastale in originale o copia conforme, intestata allo stesso; altrimenti, atto notarile o denuncia di successione;

B) Affitto di fondi rustici: si distinguono le seguenti tipologie:

B.1) Affitto verbale o scrittura privata autenticata: è necessario esibire la denuncia annuale riepilogativa presentata a cura di una delle parti presso qualsiasi Ufficio del registro o delle entrate, dei contratti in essere in corso di un anno che, oltre ai dati relativi all'ubicazione, indichino anche gli elementi catastali delle particelle (legge n. 448 del 23 dicembre 1998).

B.2) Affitto a coltivatore diretto: è necessario esibire l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata e trascritta, con annesse visure catastali in originale.

B.3) Affitto a conduttore non coltivatore: oltre ai documenti di cui al punto *B.2)*, occorre la dichiarazione del conduttore inerente l'utilizzo dei terreni da parte del coltivatore.

C) Usufrutto: è necessario esibire atto notarile o denuncia di successione.

D) Comodato: è necessario esibire il contratto registrato sottoscritto dalle parti, oppure, qualora il comodatario sia un familiare convivente del coltivatore, dichiarazione in carta semplice di appartenenza al medesimo nucleo familiare, o stato di famiglia aggiornato all'anno solare.

Si raccomanda la massima e tempestiva divulgazione del contenuto della presente nota.

Roma, 16 luglio 2002

Il direttore
dell'area organismo pagatore
MIGLIORINI

02A09403

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Confraternita di Santa Margherita, in Vado Ligure.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 luglio 2002, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla Confraternita di Santa Margherita, con sede in Vado Ligure (Savona), loc. Segno.

02A09304

Riconoscimento civile dell'estinzione della R. Arciconfraternita della Natività di N. S. Gesù Cristo nella chiesa di Betlemm, in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 luglio 2002, viene estinta la R. Arciconfraternita della Natività di N. S. Gesù Cristo nella chiesa di Betlemm, con sede in Napoli.

Il provvedimento suddetto ha efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

02A09305

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 22 luglio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0086
Yen giapponese	117,33
Corona danese	7,4322
Lira Sterlina	0,64110
Corona svedese	9,4794
Franco svizzero	1,4559
Corona islandese	85,40
Corona norvegese	7,4820
Lev bulgaro	1,9499
Lira cipriota	0,57657
Corona ceca	30,310
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,90
Litas lituano	3,4530
Lat lettone	0,6005
Lira maltese	0,4180
Zloty polacco	4,0520
Leu romeno	32990
Tallero sloveno	227,0215
Corona slovacca	44,860
Lira turca	1691000
Dollaro australiano	1,8243
Dollaro canadese	1,5596
Dollaro di Hong Kong	7,8670
Dollaro neozelandese	2,0820
Dollaro di Singapore	1,7488
Won sudcoreano	1165,54
Rand sudafricano	10,0986

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A09549

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 20 giugno 2002, visto il decreto legislativo 25 febbraio n. 93, visto altresì il decreto ministeriale 7 febbraio 2001, esaminata la domanda e la relativa documentazione presentate, l'organismo Tecno S.r.l., via dei Portici, 27 Cairo Montenotte (Savona) è autorizzato, a decorrere dalla data del 20 giugno 2002, ad emettere certificazione CE secondo le procedure:

Modulo A1;

Modulo B;

Modulo B1;

Modulo C1;

Modulo F;

Modulo G;

di cui all'allegato III del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dalla data di emissione del decreto.

02A09345

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vancocina A.P.»

Estratto decreto n. 282 del 14 giugno 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in via Gramsci n. 731/733 - Sesto Fiorentino (Firenze) con codice fiscale n. 00426150488.

Medicinale:VANCOCINA A.P.

Confezione: IV 1 flacone 500 mg - A.l.C. n. 016334029;

4 capsule 250 mg - A.l.C. n. 016334031;

1 flacone 1 g IV - A.l.C. n. 016334056;

1 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa 1 flacone polvere liofilizzata +1 sacca sharpbag solvente 250 ml + deflussore normoset (sospesa) - A.l.C. n. 016334068.

È ora trasferita alla società: Bayer S.p.a., con sede in viale Certosa n. 130 - Milano, con codice fiscale n. 05849130157.

Inoltre, per l'adeguamento agli Standard Terms, la denominazione delle confezioni sopracitate è così modificata:

da IV 1 flacone 500 mg a «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone - A.I.C. n. 016334029;

da 4 capsule 250 mg a «250 mg capsule rigide» 4 capsule - A.I.C. n. 016334031;

da «1» flacone 1 g IV a «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone A.I.C. n. 016334056;

da 1 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone polvere liofilizzata +1 sacca Sharpbag solvente 250 ml+ deflussore normoset a «1 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone +1 sacca Sharpbag solvente 250 ml+ deflussore normoset (sospesa) - A.I.C. n. 016334068.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09308

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Majorpen»

Estratto decreto n. 283 del 14 giugno 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipso Pharma S.r.l., con sede in via San Rocco n. 6, Episcopia (Potenza) con codice fiscale n. 01256840768.

Medicinale: MAJORPEN.

Confezione: «500» 12 capsule (sospesa) - A.I.C. n. 023108083;

«125» sciroppo 100 ml (sospesa) - A.I.C. n. 023108121;

«1000» 1 flacone + 1 f.solv. (sospesa) - A.I.C. n. 023108160;

12 compresse 1 g. - A.I.C. n. 023108184.

È ora trasferita alla società: Doc Generici S.r.l., via Manuzio n. 7 - Milano, con codice fiscale n 11845960159.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09307

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefonicid Nobel»

Estratto decreto n. 285 del 14 giugno 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Nobel Farmaceutici S.r.l., con sede in via Tiburtina n. 1004 - Roma, con codice fiscale n. 04177861004.

Medicinale: CEFONICID NOBEL.

Confezione: 1g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso IM» 1 flacone + 1 fiala solvente 2,5 ml A.I.C. n. 035047012.

È ora trasferita alla società: Union Health S.r.l., con sede in via Roccamandolfi n. 1 - Roma, con codice fiscale n. 06831491003.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

Medicinale: CEFONICID.

Confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso IM» 1 flacone + 1 fiala solvente 2,5 ml - A.I.C. n. 035047012/G.

II prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale CEFONICID NOBEL, prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dal vecchio codice di A.I.C. n. 035047012 non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09309

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dolkin»

Estratto decreto n. 286 del 14 giugno 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmaceutici Caber S.p.a., con sede in via Cavour n. 11 - Comacchio (Ferrara), con codice fiscale n. 00964710388.

Medicinale: DOLKIN.

Confezione: «100 mg soluzione iniettabile» 6 fiale - A.I.C. n. 034293011;

«100 mg soluzione iniettabile» 12 fiale (sospesa) - A.I.C. n. 034293023;

«300 mg soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale - A.I.C. n. 034293035.

È ora trasferita alla società: Vecchi & C Piam S.A.P.A., con sede in via Padre Semeria n. 5 - Genova, con codice fiscale n. 00244540100.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09306

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aminophilline»

Estratto decreto n. 288 del 14 giugno 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Merck Pharma S.p.a., con sede in via I. Barontini n. 8 - Scandicci, (Firenze), con codice fiscale n. 05084430486.

Medicinale: AMINOPHILLINE.

Confezione:

A.I.C. n. 000846030 - 6 fiale IV 10 ml 240 mg (sospesa);

A.I.C. n. 000846042 - 6 fiale 480 mg/3 ml (sospesa).

È ora trasferita alla società: Merck Pharma S.r.l., con sede in via I. Barontini n. 8 - Scandicci (Firenze), con codice fiscale n. 05084420487.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09322

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fibrinogeno Tim 3 Umano Immuno».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 306 del 24 giugno 2002

Medicinale: FIBRINOGENO TIM 3 UMANO IMMUNO.

Titolare A.I.C.: Baxter AG, con sede legale e domicilio fiscale in Vienna, Industriestrasse 72, CAP A 1220, Austria (AT).

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

È inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, come di seguito indicato:

A.I.C. n. 023294022 - «1 g polvere e solvente per soluzione per infusione enovenosa» 1 flacone da 1 g + 1 flacone di solvente da 50 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09324

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina umana immuno».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 315 del 24 giugno 2002

Medicinale: ALBUMINA UMANA IMMUNO.

Titolare A.I.C.: Baxter AG, con sede legale e domicilio fiscale in Vienna, Industriestrasse 72, CAP A 1220 - Austria (AT).

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, gia registrate, di seguito indicate:

«20% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 50 ml + set - A.I.C. n. 010317028;

«25% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 010317042.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09310

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Immunate Stim Plus».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 319 del 24 giugno 2002

Medicinale: IMMUNATE STIM PLUS.

Titolare A.I.C.: Baxter AG, con sede e domicilio fiscale in Vienna, Industriestrasse 72, CAP A 1220, Austria (AT).

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 029225012 - «250 U.I./5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone di polvere da 250 U.I. + flacone di solvente da 5 ml + set per ricostituzione;

A.I.C. n. 029225024 - «500 U.I./5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone di polvere da 500 U.I. + flacone di solvente da 5 ml + set per ricostituzione;

A.I.C. n. 029225036 - «1000 U.I./10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone di polvere da 1000 U.I. + flacone di solvente da 10 ml + set per ricostituzione.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09321

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albutein»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 334 del 1º luglio 2002

Medicinale: ALBUTEIN.

Titolare A.I.C.: Alpha Therapeutic Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Meda n. 3, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 13182750151.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

si autorizza la riduzione del periodo di validità da 36 a 18 mesi relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029251016 - «5% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 250 ml;

A.I.C. n. 029251028 - «5% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 029251030 - «20% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 50 ml;

A.I.C. n. 029251042 - «25% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 50 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino a diciotto mesi dalla data di produzione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre diciotto mesi devono essere immediatamente ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09323

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Comunicato relativo all'emanazione del bando per la presentazione delle domande di contributo pubblico per l'attuazione di analisi energetiche nel settore dei servizi.

Si comunica che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha emanato il bando per la presentazione delle domande di contributo pubblico per l'attuazione di analisi energetiche nel settore dei servizi.

Tale bando contiene le modalità per la presentazione delle domande, la modulistica da utilizzare, i termini per la presentazione delle domande, le indicazioni utili per la concessione dei contributi, nonché le risorse finanziarie disponibili.

Si precisa che il termine previsto di sessanta giorni per la presentazione delle domande decorrerà dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il testo integrale del bando con i relativi allegati sono disponibili presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione IAR, via Cristoforo Colombo n. 44 e sul sito www.minambiente.it

02A09358

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 02/136 del 4 luglio 2002, ai sensi dell'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000.

Art. 1.

1. La presente normativa disciplina le modalità dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, di seguito denominata «astensione», al fine di garantire il godimento dei diritti della persona, la libertà e la dignità dell'avvocatura, nonché il diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione e di assicurare le prestazioni indispensabili di cui ai successivi articoli 4 e 5.

Art. 2.

1. L'astensione è proclamata con congruo preavviso di almeno dieci giorni prima dell'inizio della stessa e con l'indicazione delle specifiche motivazioni e della sua durata, al fine di consentire ai titolari degli uffici giudiziari di predisporre le misure che si possano rendere necessarie.

2. Della proclamazione e della specifica motivazione dell'astensione è data immediata notizia al Presidente della Corte d'appello e ai presidenti degli uffici giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari interessati, nonché — anche quando l'astensione riguardi un singolo distretto o circondario — al Ministro della giustizia ed agli altri Ministri eventualmente competenti. I soggetti sindacali proclamanti sono inoltre tenuti a darne pubblica comunicazione, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'astensione.

3. Potrà non essere rispettato l'obbligo di preavviso ai sensi anche dell'art. 2, comma 7, della legge n. 146/1990 come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000, nei soli casi in cui l'astensione venga proclamata in difesa dell'ordine costituzionale ovvero per gravi attentati ai diritti fondamentali dei cittadini e alle garanzie essenziali del processo.

4. L'astensione, anche in caso di successive proclamazioni da parte del medesimo o di altro soggetto sindacale, non può protrarsi nel medesimo ambito per cui è proclamata per oltre trenta giorni consecutivi ovvero calcolati nell'arco di un trimestre. Superato tale termine, una nuova astensione riguardante il medesimo ambito di riferimento è consentita, quale che sia il soggetto sindacale proclamante, e qualora sia riferita, in misura esclusiva o prevalente, alla medesima motivazione, per la stessa durata massima, soltanto decorsi ulteriori novanta giorni. In ogni caso, la prima astensione, quale ne sia la motivazione, non può eccedere sette giorni. Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui è prevista la proclamazione dell'astensione senza preavviso.

Art. 3.

1. Nel processo civile, amministrativo e tributario, se taluna delle parti costituite che non stanno in giudizio personalmente non compare nell'udienza fissata durante lo svolgimento dell'astensione, le parti o una di esse potranno chiedere al giudice di fissare una nuova udienza immediatamente successiva allo scadere dell'astensione.

2. Nell'ambito del procedimento penale, il difensore che non intende aderire alla astensione proclamata deve comunicare prontamente tale sua decisione all'autorità procedente ed agli altri difensori costituiti.

3. Nel processo civile, amministrativo e tributario, l'avvocato che non aderisca alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti o di cui conosca la presenza nel processo e, ove questi aderiscano alla astensione, è tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa.

4. Per le udienze che possono celebrarsi anche in assenza del difensore, questi, qualora intenda astenersi, deve darne comunicazione all'autorità procedente.

5. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del processo sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio.

Art. 4.

1. L'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:

a) alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'art. 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito, entro centottanta giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro novanta giorni;

b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420-*ter*, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999), del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore, di fiducia o d'ufficio, non si considera legittimamente impedito ed ha l'obbligo di non astenersi.

2. Tuttavia, anche quando l'imputato sottoposto a custodia cautelare o a detenzione non formuli l'espressa richiesta di cui al comma 1, lettera *b)*, l'astensione sarà consentita, se riferita in via esclusiva o prevalente alla stessa motivazione, per non più di tre udienze consecutive per ogni grado del giudizio e, in ogni caso, soltanto per una volta nel corso di ciascuna astensione ritualmente proclamata.

Art. 5.

1. L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:

a) a provvedimenti cautelari, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio e all'affidamento di minori;

b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della legge n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001;

c) a controversie per le quali è stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;

e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziali.

2. L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:

a) nei procedimenti cautelari e urgenti;

b) nei procedimenti relativi a questioni elettorali.

Art. 6.

1. I comportamenti individuali con i quali si attua l'astensione debbono essere rigorosamente conformi alla deontologia professionale e alle prescrizioni fissate negli atti che l'hanno proclamata, in quanto compatibili con la presente regolamentazione.

2. Rimane ferma, quanto alle violazioni delle disposizioni concernenti la proclamazione e l'attuazione dell'astensione, oltre a quanto previsto dagli articoli 2-*bis* e 4, comma 4, della legge n. 146/1990 così come riformulati dalla legge n. 83/2000, anche l'eventuale valutazione dei Consigli dell'Ordine in sede di esercizio dell'azione disciplinare.

02A09298

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno 2002, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7 (quattrocentotrentavirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1995 è risultato pari a 455,8 (quattrocentocinquantacinquevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1996 è risultato pari a 473,7 (quattrocentosettantatrevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1997 è risultato pari a 480,5 (quattrocentoottantavirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1998 è risultato pari a 489,2 (quattrocentottantanovevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1999 è risultato pari a 496,5 (quattrocentonovantaseivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2000 è risultato pari a 509,6 (cinquecentonovevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2001 è risultato pari a 524,2 (cinquecentoventiquattrovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2001, agli effetti predetti, risulta pari a più 371,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2002 è risultato pari a 536,0 (cinquecentootrentaseivirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2002, agli effetti predetti, risulta pari a più 382,2.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 2002 rispetto al giugno 2001 risulta pari a più 2,3 (duevirgolatre).

La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 2002 rispetto al giugno 2000 risulta pari a più 5,2 (cinquevirgoladue).

02A09407

AUTOMOBILE CLUB DI SASSARI

Approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Automobile Club di Sassari

Si comunica l'approvazione da parte del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Automobile club di Sassari, adottato con delibera del consiglio direttivo dell'Automobile Club di Sassari del 29 aprile 2002, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli enti pubblici non economici.

02A09353

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651171/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11